ENNO GALLACCHI

I delinquenti Minorenni

NEL

DIRITTO PENALE

DISSERTAZIONE INAUGURALE
PEL CONSEGUIMENTO DEL DOTTORATO
PRESENTATO
ALLA FACOLTÀ GIURIDICA
DELL'UNIVERSITÀ DI ZURIGO.

BELLINZONA
Stabilimento Tipo-Litografico El. Em. Colombi & C.
1906.

BRENNO GALLACCHI

I delinquenti minorenni

NEL PROGETTO DI CODICE PENALE SVIZZERO. NEL DIRITTO CANTONALE. NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA

DISSERTAZIONE INAUGURALE

PEL CONSEGUIMENTO DEL DOTTORATO

PRESENTATO ALLA FACOLTÀ GIURIDICA DELL'UNIVERSITÀ DI ZURIGO

APPROVATO SU PROPOSTA DEL PROF. DOTT. EMILIO ZÜRCHER
CONSIGLIERE NAZIONALE

BELLINZONA
STABILIMENTO TIP. LIT. EL. EM. COLOMBI & C.
1906.

ALLA MEMORIA

DI

MIA MAMMA.

Parte I.

I DELINQUENTI MINORENNI

NELLE LEGISLAZIONI ANTICHE E MODERNE

Introduzione

« Res sacra juventus »

« Die Aufgabe, das Verbrechen bei der Iugend zu bekämpfen, ist die wichtigste Aufgabe einer praktischen Kriminal politik, sie ist vielleicht auch die dankbarste Aufgabe »

Prof. Zürcher, *Die Behandlung jugendl. Verbrecher.*

Nei tempi che si possono chiamare il periodo d'infanzia delle nozioni giuridiche, non s'indagava se l'azione fosse volontaria o no, se avesse le sue radici nello stato patologico dell'individuo, o nelle speciali condizioni dell'ambiente.

Dominava allora la concezione, secondo cui la vittima del torto, ha il diritto di vendicarsi. È lo stadio primo dell'evoluzione del diritto penale. Il male per il male, il sangue per il sangue. Vigeva allora la legge del taglione.

L'uomo non era studiato nelle sue funzioni psichiche.

La psicologia e la psichiatria condussero a una valutazione esatta della volontà e delle modificazioni che subisce. Ci si accorse che l'uomo non è dotato di un'intelligenza

perfetta e i suoi progressi intellettuali sono strettamente legati allo sviluppo corporeo.

Le facoltà intellettuali e morali dell' uomo seguono uno sviluppo progressivo — e questo sviluppo deve esercitare sopra l' imputabilità e la responsabilità penale che consegue, un' influenza immediata e diretta. Come scorrono gli anni, lo spirito diventa più forte al pari del corpo.

La *constatazione dello sviluppo progressivo dell' individuo, conduce il giudice a misurare la colpabilità non alla stregua dell' entità del danno, ma in ragione del grado d' intelligenza, di cultura, di educazione, dell' integrità psichica e fisica del delinquente.*

Nei primi tempi, nel periodo patriarcale, i delitti privati cadevano sotto la giurisdizione del capo, il quale mantiene la pace all' interno, a lui si portano le querele, lui giudica e punisce, sia colla maledizione, sia colla diseredazione, sia coll' espulsione dalla famiglia o dalla tribù, talvolta colla morte.

Questa giurisdizione domestica si è conservata lungo tempo nell' Oriente e a Roma, ed ha cessato quando le famiglie si riunirono e si fusero in uno Stato.

I delitti privati commessi da famiglia contro famiglia, da individui appartenenti a famiglie diverse, non trovano repressione penale.

Il potere repressivo sociale non ha ancora acquistato la forza e l' autorità necessaria per intervenire tra l' offensore e l' offeso e così la guerra scoppia tra famiglia e famiglia, i padri sono puniti nei loro figli, i figli nei loro padri.

Non è solamente il delinquente che si colpisce.

È l' intiera sua famiglia, qualche volta la città e la patria.

L'antico diritto penale, ha per substrato il risarcimento economico, la composizione volontaria, la composizione legale.

La reazione contro il delinquente è proporzionata all' entità del danno.

E siccome per il danno cagionato dal figlio, era tenuto il padre a pagarne la composizione, e se non la pagava doveva abbandonare il figlio alle vendette dell' offeso, così il capo di famiglia che nell' ambito della propria casa era padrone assoluto e legislatore, aveva cura perchè i figli crescessero innocui, rispettosi delle proprietà e della persona altrui.

Si educava con un trattamento individuale, libero da ogni inframmettenza dello Stato e dalle leggi livellatrici. Il trattamento, la cura, l'educazione individuale del fanciullo, si mantennero finchè durò l'indipendenza, la sovranità della famiglia, e cessò quando, rafforzandosi il potere punitivo dello Stato, il padre dovette cedergli i suoi diritti di legislatore, di educatore.

Lo Stato allora strappò alla famiglia i figli per tenerli sotto la sua legge penale uguale per tutti, per giovani e per adulti.

Ignaro delle leggi che regolano lo sviluppo intellettuale e morale dell'uomo, non pensò che tanti infelici fanciulli o adolescenti ch'egli trascinava davanti al tribunale per dar spettacolo triste di corruzione, e che condannava alla morte, o al vizio delle carceri promiscue, con un trattamento individuale educativo, famigliare, avrebbero potuto essere salvati dall'abbiezione, dalla delinquenza, e fatti membri utili della Società.

Ma a questa concezione alta, umanitaria, doveva arrivare solo lo Stato d'oggi, illuminato dalla scienza che mostra le cause del male e suggerisce i rimedii corrispondenti, che sull'educazione dell'individuo, fonda la grandezza e la prosperità dello Stato; che nel fanciullo delinquente vede l'espiazione pietosa di tutti i vizi, di tutte le corruzioni dei genitori, dell'ambiente, della società.

Non punite il fanciullo, grida la scienza, strappatelo dal fango delle vie, dall'ozio, dall'abbruttimento della miseria, educatelo, dategli la coscienza d'una vita sana, bella, frutto di lavoro e di amore, fategli provare le soddisfazioni della cultura intellettuale, e le dolcezze d'un animo onesto, e voi avrete fatto opera santa di redenzione sociale.

I. Diritto romano.

Il *pater familias*, ha sulle persone, in patria potestate, in dominica potestate, in manu, in mancipio, un'autorità assoluta. Se il figlio di famiglia commette un delitto, il padre è sottomesso all'azione noxale, coll'obbligo di sopportare i danni, o di abbandonare il figlio all'offeso.

Il *pater familias* aveva diritto di vita e di morte sopra i figli, a poco a poco però il potere sopra la persona diminuisce e gli resta solo il *jus castigationis.*

Gli autori delle dodici tavole, avevano già cercato di fissare i diversi gradi dell'intelligenza dell'uomo, e a quelli commisurarono la responsabilità.

Per lo stesso delitto, noi troviamo alla tavola 8ª legge 92, la pena di morte pronunciata contro un pubere, ridotta per un impubere; alla pena delle verghe sostituita la riparazione col risarcimento del doppio dell'entità del danno — legge 14.

Nell'età del fanciullo si distinguevano due periodi, l'*infantia* e la *pubertas.* L'*infantia* durava fino al 7° anno, in questa stadio il fanciullo era completamente inimputabile, protetto di pien diritto *ob innocentiam consilii.*

Quindi se l'infante avesse commesso un omicidio, non si applicava la legge Cornelia.

L'infante era paragonato al furioso.

Modestinus frg 12 ad legem Corneliam de sicariis et veneficiis Dig. 48–8.

« Infans vel furiosus si hominem occiderint, lege Cornelia non tenentur, cum alterum innocentia consilii tuetur, alterum fati infelicitas exusat. »

Ulpianus frg 3 de injuris et famosis libellis Dig. 47–10 — « impubes qui doli capax non est. »

L'irresponsabilità accompagnava il pupillo fino all'età della pubertà, fissata a 14 anni per il maschio, a 12 per la femmina. In questa età si dava luogo alla prova del discernimento, in omaggio al principio *malitia supplet œtatem.*

Anche il *pupillus proximus pubertati* era considerato come responsabile, *capax furandi et injuriœ faciendœ,* dal momento che si poteva constatare ch'egli possedeva il *rei intellectum.*

E quest'apprezzamento era lasciato al giudice che doveva tener conto del grado d'intelligenza dell'individuo, e di tutte le circostanze precedenti e concomitanti il delitto.

Dall'età della pubertà fino al dieciottesimo anno, e da questo fino al venticinquesimo che era il limite della maggiore età, la pena era attenuata.

Triphoninus frg. 37, de minoribus viginti quinque annis Dig. 4–4.

« In delictis autem, minor annis viginti quinque non meretur in integrum restitutionem utique atrocioribus, nisi quatenus interdum miseratio ætatis ad mœdiocrem pœnam judicem produxerit. »

Un'eccezione riguardava l'adulterio che era pienamente punito anche nel minore di 25 anni.

Papinianus, frg. 37 ad legem Juliam de adulteriis cœrcendis. Dig. 48-5.

« Si minor annis adulterium commiserit, lege Julia tenetur, quoniam tale crimen post pubertatem incipit. »

Invece, per riguardo all'età, fu perdonato l'incesto di Claudia.

Papinianus frg. 39 ad legem Juliam de adulteriis cœrcendis 18-5.

« Fratres denique imperatores, Claudiæ crimen incesti propter ætatem remiserunt. »

Per alcuni delitti speciali, il giureconsulto romano, ripeteva la massima generale dell'irresponsabilità dell'impubere.

Questi delitti erano il falso, la falsa moneta, la *fraus capitalis*, la *violatio sepulcri.*

II. Diritto canonico.

Anche il diritto canonico proclamò l'irresponsabilità dell'infante, e per l'adoloscente si stabilirono delle pene minorate.

Decretales Greg. IX, liber 5, titel 12, de delictis, puerorum, caput I°.

« Pueris grandiusculis peccatum nolunt attribuere quidam, nisi ab annis XIV quum pubescere cœpit. »

Decretales Greg. IX, liber 5, tit. 23, caput 1.

« Impuberes præter vitium carnis delinquere possunt punirentur tamen mitius quam adulti. »

Idem tit. 12, caput 6.

« In pœnitentia imponenda, judex debet attendere circumstantias, ex quibus augitur vel minuitur delictum. »

III. Diritto germanico.

La *lex Gundebata* del 482, esclude la responsabilità fino al decimo anno.

Caput 47 — de condamnatione latronum, uxorum quoque suorum et filiorum.

« Hii vero sceleratorum filii qui perpetrati criminis tempore intra X ætatis annum inveniuntur ab hæ amittande libertatis condamnatione habeantur immunes. Quia sicut in tam parva aetate, intellectus eorum scientiam commissorum a patre criminum non habebit, ita nec culpari poterunt, nec ingenuitatis præjudicium sustinebunt et sortem parentum vel facultatem filii qui innocentes fuerunt, vindicabunt. »

La *lex. Frisionum* diminuisce la responsabilità fino al 12° anno.

Titel 2, caput 70... « et puer qui nondum XII annos habet si cuilibet vulnus intulerit *in simplo componat* ».

La *lex Salica* esclude pure la responsabilità fino al 12° anno.

Capitel 24 de homicidiis parvulorum, p. 5.

« Si vero puer infra 12 annos aliquam culpam committat, fretus ei, nullatenus requiratur. »

Così pure i *Capitularia regum Francorum* del 798, *ad legem Salicam*, p. 9.

« Si quis puer infra XII annos aliquam culpam commiserit, fretus ei non requiratur. »

Parimenti la *Costitutio pacis Dei in Synodo Coloniesi,* anno 1083 promulgata.

La maggior parte degli Statuti delle città italiane, Genova, Verona, Bologna, Lucca, Mantova, ammette l' irresponsabilità fino al 12°, alcuni fino al 14° anno.

Già dal 13° secolo la legge danese non ammette alcuna responsabilità prima dei quindici anni.

Secondo un'antica legge spagnuola, il giudice era obbligato di diminuire sensibilmente la pena incorsa dal minore prima del 17° anno. (Faustin Hélie).

IV. La Carolina.

Il diritto comune tedesco fissava, secondo la Carolina, a 14 anni l'età in cui incominciava la responsabilità. Art. 164. Secondo questo codice, il giudice, nell'esame del delitto commesso dal minorenne, deve tener calcolo di tutte le circostanze di persona, di fatto, di luogo.

« Art. 179. — Item wurt von jemandt der jugend oder anderer geprechlicheit halbenn wissentlich seiner synne nit hett ein übellthat begangen: das soll mit allen umbsteunden an die Orte un enden gelangen und nach Rathe derselben und anderer verstendigen daryum gehandellt oder gestraft werden. »

Esclude la pena di morte per il giovine ladro.

« Der junge dieb soll nicht vom Leben zum tode gerichtet werden. »

V. Diritto francese ed i codici moderni.

L'antica giurisprudenza francese conservò quasi intatte le regole del diritto romano.

Faustin Hélie cita un decreto del 16 marzo 1630, che infirma una sentenza d'arresto, pronunciata contro un impubere prevenuto di assassinio a l'età di 11 anni e mezzo.

Un decreto del 3 marzo 1661 condanna uno scolaro quindicenne, colpevole di assassinio, a una ammenda di 800 lire parigine di interessi civili.

Si applicava però la massima *malitia supplet œtatem.*

Rossi cita il caso di un ragazzo di sette anni che fu tradotto davanti ad un tribunale francese.

Il Codice penale del 1810 non fissa un periodo d'irresponsabilità assoluta. Nell' art. 66 ammette un periodo fino al sedicesimo anno, in cui la responsabilità è subordinata alla presenza nel delinquente del *discernimento.*

« Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté... »

« Art. 67: S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront adoucies... »

Si conviene generalmente nel dichiarare la prima infanzia irresponsabile, ma a misura che il fanciullo cresce in età, la presunzione d'innocenza che circonda i suoi atti tende a sparire. Ed è qui che si presenta la difficoltà. — A quale età un prevenuto può essere ritenuto responsabile, a quale età la presunzione favorevole deve sparire completamente?

« C'est lorsque l'enfant est devenu adulte que sa raison a mûri, que ses facultés se sont développées, que son intelligence et son sens intime lui révèlent la moralité des actions. La présomption se tourne alors contre lui. » (Faustin Hélie).

Il Codice francese ha servito sotto tanti aspetti di modello ai codici delle altre nazioni, che ne imitarono le disposizioni, specialmente quelle riguardanti il minorenne penale.

Il criterio del discernimento è stato accolto da tutte le legislazioni penali vigenti.

Così il Codice penale tedesco, nell'art. 56 stabilisce:

« Ein Angeschuldigter welcher zu einer zeit, als er das zwölfte, aber nicht das achzehnte Lebensjahr vollendet hatte, eine strafbare Handlung begangen hatte, ist freizusprechen, wenn er bei der Begehung derselben, die *zur Erkenntnis der strafbarkeit erforderliche Einsicht nicht besass.* »

È esclusa ogni responsabilità prima del dodicesimo anno.

Dopo il dodicesimo anno si fa la prova del discernimento. In ogni modo la responsabilità del delinquente minorenne fino al dieciottesimo anno è diminuita. Art. 57.

Austria-Ungheria. — Codice penale del 1852. — L'infanzia si estende fino al decimo anno d'età inclusivamente. Tutti i delitti commessi durante questo periodo, cadono esclusivamente sotto la giurisdizione paterna.

I delitti commessi dagli 11 ai 14 anni sono puniti come contravvenzioni.

Col 14° anno incomincia la piena responsabilità. Tuttavia le pene fino al 20° anno sono mitigate; la pena di morte pei minorenni è esclusa.

Olanda. — Fanciulli sotto ai 10 anni e fanciulli dai 10 ai 14 anni, che hanno agito senza discernimento, possono essere chiusi in case di educazione. Questa misura è lasciata all'arbitrio del giudice. L'irresponsabilità del fanciullo dura

fino al 10° anno. Dal 10° al 16° si fa luogo alla ricerca del discernimento.

Danimarca. — Codice del 1860. — La Danimarca appartiene ai paesi in cui sono permesse le pene corporali, la pena della verga pei fanciulli fino al 15° anno, se maschi, o al dodicesimo, se femmine; la pena del bastone, solo pei fanciulli maschi, dai 15 ai 18 anni. La piena irresponsabilità dura fino ai 10 anni. Dai 10 ai 15 entra la punizione solo se dalla natura del delitto o dallo sviluppo intellettuale e dall'educazione del fanciullo si deve desumere che il minorenne ha avuto coscienza della punibilità dell'azione. La piena responsabilità comincia col compiuto quindicesimo anno; tuttavia fino ai 18 anni la pena viene mitigata.

Svezia. — Legge dell'anno 1864. — La responsabilità incomincia col 15° anno nei delitti gravi e già col 14° anno se è provato il discernimento. Diminuzione della pena fino al 18° anno.

Russia. — La base dell'ivi vigente diritto penale è *Zwod Zakanow* dell'anno 1765. Un nuovo codice penale fu messo in vigore nel 1845. — Piena irresponsabilità fino al 10° anno. I delitti commessi prima del 10° anno sono puniti dai genitori. La pena è esclusa nei fanciulli dai 10 ai 14 anni che hanno agito senza discernimento. Provato invece il discernimento, la pena viene ridotta. Le pene sono: la deportazione, l'educazione obbligatoria nei conventi, il carcere.

Dal 1866 furono aperti dallo Stato istituti obbligatori di correzione. La piena responsabilità comincia col 21° anno.

Belgio. — Codice penale del 1867. — Come il Codice penale francese, anche il belga non conosce età in cui la responsabilità sia esclusa. Tuttavia non sono permesse pene contro fanciulli minori di 10 anni.

Spagna. — Codice del 1822. — Esclusa l'imputabilità fino al 7° anno. Dal 7° anno in avanti si dà luogo alla prova del discernimento. Nella novella del 1876 al Codice penale, vien esclusa ogni imputabilità fino al nono anno. Fino al 15° anno d'età è ammessa la prova del discernimento. — Il giovane delinquente viene o rimesso alla propria famiglia

per una educazione appropriata, o chiuso negli stabilimenti pubblici di correzione. Le pene in ogni modo sono ridotte.

Portogallo. — Codice penale del 1886. — Esclusa la imputabilità fino al 10° anno. Ciò vale anche pei fanciulli dai 10 ai 14 anni che non hanno discernimento. Non è permesso la segregazione cellulare oltre i quattro anni. I minorenni al di sopra dei 14 anni fino ai 18 e ai 21, possono essere puniti con una segregazione cellulare più lunga e con deportazione temporanea. La durata della pena varia secondo l'età.

Inghilterra, Irlanda. — In questi paesi la imputabilità penale incomincia dopo il 7° anno. Per l'età dai 7 ai 14 anni è necessaria la ricerca del discernimento che si presume nel 10° anno. Le pene sono: la pena delle verghe, 12 colpi pei fanciulli sotto i 14 anni; 25, pei fanciulli dai 14 ai 16; inoltre prigionia fino a tre mesi. Di grande importanza per la correzione sono le *industrial and reformatory schools*, stabilimenti dove il delinquente minorenne trova lavoro adatto alle proprie attitudini, impara un mestiere, si istruisce ed è lasciato libero quando, dal suo sviluppo intellettuale e morale, possa desumersi ch'egli saprà ben condursi nella vita. Per un certo numero d'anni è posto sotto la sorveglianza delle Società di patronato che s'incaricano di procurargli occupazione.

Scozia. — L'imputabilità penale incomincia col 7° anno compiuto. La pena di morte è ammessa pei fanciulli maschi oltre i 14 anni, e per le femmine oltre i 12.

Turchia. — La maggiore età incomincia colla pubertà che si manifesta nei maschi a 12 anni, a 9 nelle femmine. Marcando i segni della stessa, la maggiore età entra col 15° anno. Il fanciullo è irresponsabile sotto i 13 anni. Se commette un delitto vien rimesso ai genitori per l'educazione se questi danno garanzia che la correzione verrà compiuta, in caso contrario, il delinquente viene chiuso in prigione.

I minorenni tra i 13 e i 15 anni che commettono un delitto, vengono puniti come gli adulti se i segni della pubertà sono manifesti. Tuttavia viene preso riguardo al discernimento.

Italia. — Codice penale italiano, art. 53. — Il minore di nove anni, non solo non è soggetto a pena, ma nemmeno a procedimento penale. Perchè si prendano dei provvedimenti per la chiusura del minore in un istituto di educazione o di correzione, è necessario che il male commesso sia molto grave. Il provvedimento che è ordinato dal presidente del tribunale civile a richiesta del pubblico ministero, è facoltativo e revocabile. Nei casi gravi, i genitori o i tutori sono obbligati di vegliare sulla condotta del minore, sotto pena di un'ammenda estensibile fino alle lire duemila.

Dai 9 ai 14 anni, decorre un periodo di responsabilità dubbia, nel quale si fa la ricerca del discernimento, tanto per il delitto, quanto per le contravvenzioni.

La prova del discernimento spetta all'accusa, ritenendosi fino a prova contraria che il minore di 14 anni ne sia privo. Nel dubbio si accoglie la soluzione più benigna.

Il pretore e il tribunale dichiarano l'esistenza o l'inesistenza del discernimento nella sentenza. Nelle corti d'assise, invece, il presidente sotto pena di nullità (art. 507, codice proc. pen.) deve proporre una speciale questione sul discernimento.

Negato questo, si dichiara la irresponsabilità. Però nei casi più gravi, il giudice applicherà uno dei provvedimenti previsti nell'art. 53.

Ma mentre per il minore d'anni 9 per il quale non vi è procedimento penale, il provvedimento è ammesso con un ordinanza del presidente del tribunale, il quale agisce come giudice civile, per il minore di anni 14, invece, essendovi un procedimento penale, il provvedimento sarà emesso dallo stesso giudice penale.

Riconosciuto il discernimento si applicano le pene in misura assai minore, pene da scontarsi in una casa di correzione.

È ammessa la responsabilità per il maggiore di 14 e minore di 18. Per lui non si pone più la questione del discernimento; l'espiazione in una casa di correzione è facoltativa, affidate alla prudenza del giudice che può anche ordinare sia scontata in uno stabilimento ordinario.

Superato il dieciottesimo anno d'età, la pena si sconta nei modi ordinari.

In questo periodo le pene sono attenuate leggermente.

VI. Diritto cantonale svizzero.

Nelle legislazioni cantonali svizzere, troviamo tre metodi:

I. Vi è un primo periodo di irresponsabilità assoluta, un secondo di responsabilità dubbia in cui si fa la ricerca del discernimento, un terzo di responsabilità non completa.

II. Periodo di irresponsabilità assoluta e periodo di responsabilità dubbia.

III. Nessun periodo di irresponsabilità dubbia.

1. Il primo periodo, quello dell' irresponsabilità assoluta cessa nel decimo anno per il Codice del Canton Ticino art. 49; al dodicesimo anno per i codici di Turgovia (21). Schiaffusa (35), Berna (44), Friborgo (60), Zurigo (45), Zug (27), S. Gallo (24).

Il secondo periodo, quello in cui si fa luogo alla ricerca del discernimento e in cui si applicano delle pene assai diminuite, arriva sino ai 14 anni nel Ticino, ai 15 in Turgovia (21), Sciaffusa (36), Berna (45), Friborgo (61), Zurigo (45), Zug (27), S. Gallo (24), ai 18 nel Vallese (90, 91).

Il terzo periodo, quello in cui la responsabilità è certa, ma la pena è diminuita, arriva sino alla maggiore età penale. Questa maggiore età si raggiunge nel 18° anno secondo i codici di Berna (48), di Turgovia (41), nel 19° anno secondo i codici di Zurigo (62), S. Gallo (24), Zug (38) p. 5 Abänderungsgesetz, si raggiunge ai 20 anni secondo i codici di Friborgo (63), del Ticino (51), si raggiunge ai 23 secondo il codice del Vallese (92).

2. Il secondo metodo comprende prima un periodo di irresponsabilità assoluta che arriva al 10° anno per il codice di Lucerna (49-50); per il codice di Ginevra (48-49) e al 12° per Glarona (27) e per la legge federale (30); al 14° anno secondo il codice di Waud (51).

Poi comprende un periodo di responsabilità dubbia, nel quale si dà luogo alla ricerca del discernimento. L' età arriva ai 16 anni secondo la legge federale svizzera (30), secondo il codice di Ginevra (48-49), di Vaud (51), Lucerna (40-50), Glarona (27).

3. Con il terzo sistema troviamo il Canton Grigioni, il cui codice riconosce un periodo di irresponsabilità asso-

luta, dal quale si passa subito a quello della responsabilità certa, tralasciando ogni ricerca di discernimento. (45-1-50-1).

Quasi tutti i codici cantonali svizzeri pongono per condizione della imputabilità la capacità di comprendere la portata dell'azione, il discernimento. Il Ticino esige esclusivamente *la coscienza dell'azione*. Argovia, Lucerna, Turgovia, Berna, accennano inoltre alla *coscienza della penalità*. *L'apprezzamento morale* dell'azione e la coscienza delle conseguenze richiedono Vaud, Argovia, Sciaffusa, Lucerna.

L'intelligenza necessaria per la comprensione delle penalità esigono anche la legge federale, Glarona, Appenzello, Zurigo, San Gallo, Sciaffusa.

Capacità della libera determinazione esigono assolutamente Basilea, Zugo, Soletta, Turgovia, Zurigo, San Gallo, Lucerna, Argovia.

Il nuovo codice penale pel Cantone di Appenzello Innerrhoden del 1899, ha abbandonato il criterio del discernimento, e informandosi ai principii pratici del progetto svizzero, studia nel fanciullo le condizioni intellettuali e morali; il carattere, il grado di resistenza ch'egli può opporre agli impulsi malsani.

La minorennità penale viene portata al 13° anno compiuto. I fanciulli al di sotto di questa età, non possono essere oggetto di procedimento giudiziario.

Essi vengono affidati ad una commissione scolastica e riconsegnati ai genitori o altrimenti sorvegliati e curati.

Il giovane che nel momento dell'azione aveva già compiuto il tredicesimo, ma non oltrepassato il 16° anno d'età, deve essere esaminato dal giudice nel riguardo dello sviluppo morale ed intellettuale.

Se è dotato di sufficiente intelligenza e di forza morale per la comprensione della portata dell'atto, e per opporre resistenza alle tentazioni cattive interne ed esterne, il tribunale, ordina l'ammonimento o la chiusura del delinquente in uno stabilimento di correzione, in caso contrario trovano applicazione le disposizioni sancite per i minorenni penali.

Il codice neuchâtellese del 1891, ha mantenuto il criterio del discernimento, ma ha introdotto nuovi principii educativi, affidando la punizione e la correzione del delinquente senza discernimento, all'autorità scolastica, coll'ob-

bligo dell'autorità municipale di denunciare e di reprimere certi delitti, o certe contravvenzioni.

La minorennità penale nel codice neuchâtellese è fissata al dodicesimo anno. Il ragazzo fino a questa età non può essere condannato.

L'accusato che ha compiuto il dodicesimo anno, ma non ha oltrepassato il diciottesimo, non sarà condannato se vien stabilito ch'egli ha agito senza discernimento.

Tanto l'uno, quanto l'altro saranno però rimessi dalla Autorità giudiziaria al Consiglio di Stato, che potrà, a spese dei genitori, o in via sussidiaria a spese dello Stato, collocarli in una casa di correzione o di disciplina per uno spazio di tempo che non dovrà però oltrepassare il termine della loro maggiore età.

La stessa misura potrà essere applicata sia sopra domanda dei genitori o tutori, sia in seguito a denuncia del Consiglio municipale o della Commissione scolastica, ai fanciulli che frequentano le scuole pubbliche, *per atti reiterati d'indisciplina nella famiglia, nelle scuole, o nel pubblico.*

La durata dell'internamento non dovrà oltrepassare i tre mesi. Questo massimo potrà essere raddoppiato in caso di recidiva.

Le spese di mantenimento saranno a carico dei genitori e, in via sussidiaria, dello Stato.

Se vien deciso che il minorenne delinquente al di sopra dei 13 anni ha agito con discernimento, l'accusato non potrà essere condannato alla reclusione, nè detenuto in un penitenziere, salvo nei casi che il delinquente, non avente ancora raggiunto l'età di 18 anni, si sia reso colpevole d'un delitto punito colla reclusione perpetua, che verrà ridotta alla reclusione da 5 a 15 anni, e da scontarsi in un penitenziere.

Se il delitto ha per conseguenza la reclusione temporanea di più di 10 anni, l'accusato minorenne, con discernimento, potrà esser condannato alla reclusione fino a 5 anni.

Anche per l'accusato maggiore di 18 anni, ma minore di 20, la reclusione temporanea è, in questo caso, da 20 giù fino a 10.

Parte II.

POSTULATI CIRCA IL TRATTAMENTO DEI MINORENNI PENALI.

MOTIVI

Introduzione — Le cause della delinquenza giovanile — La cura dell'infanzia abbandonata (Misure preventive) — Discernimento o forza morale? — Educazione, non punizione — Il Canton Ticino

---

Introduzione

Scopo della legge penale deve essere la sicurezza sociale e il miglioramento del delinquente.

La ricerca delle cause della delinquenza giovanile, ha grandissima importanza, per lo studio e la scelta dei rimedi.

I rimedi saranno differenti a seconda del grado di pervertimento, di corruzione, di temibilità del delinquente.

L'opera dello Stato deve essere innanzitutto e sopratutto preventiva.

L'infanzia abbandonata è la fonte più rigogliosa della delinquenza; dunque il male deve essere tagliato alla radice, gli sforzi più energici devono essere diretti alla cura dell'infanzia abbandonata. Nel trattamento dei minorenni delinquenti già inoltrati nella via della corruzione, dovrà pur sempre dominare il concetto dell'educazione, anzichè della punizione, perchè base del giudizio dovrà essere non più la ricerca del discernimento, bensì la ricerca del grado di forza

morale, di integrità psichica, di sviluppo e di solidità del carattere.

La psiche del minorenne corrotta da tanti fattori, è trasformabile, educabile.

Dovere quindi della società, nell'interesse singolo e collettivo, è d'intrapprendere con coraggio e con amore, quest'opera di educazione, di redenzione. Cura suprema deve essere l'assoluta separazione dei delinquenti fanciulli, adolescenti, adulti. Nulla di più pericoloso della promiscuità.

I. Le cause della delinquenza giovanile.

In un processo discusso a Milano pochi mesi fa, contro un giovane diciannovenne, colpevole di aver uccisa una guardia di polizia, l'accusato dichiarò: *Ho cominciato da ragazzetto a rubare,* rubavo tanto in casa che fuori, fui condannato parecchie volte per furti. *In casa mi davano busse,* ma io rubavo sempre. *Ho incominciato a praticare le donne* ed *a ubbriacarmi a tredici anni.*

Anche mio padre è un ubbriacone e cominciò a bere da ragazzo come me.

Non si potrebbe scrivere una migliore sintesi delle cause della delinquenza giovanile; *ambiente familiare corrotto, maltrattamenti, miseria, cattivo esempio, prostituzione, alcoolismo.*

Il diritto criminale fino a pochi anni fa, studiava i reati come enti astratti, il furto, l'omicidio come enti giuridici, col solo sussidio della logica astratta.

Per esso l'uomo che commette il delitto, passava in linea secondaria, come una volta l'ammalato era per il medico.

Il criminalista si chiudeva nella sua coscienza di uomo onesto, di lì giudicava e regolava il mondo dei delinquenti partendo dall'idea che questi fossero tutti uomini come lui e ponendo il principio che l'uomo tende al bene per natura, e che se fa il male, lo fa o per ignoranza o per malvagia o per libera determinazione della sua volontà.

Ma quanto alle condizioni organiche, psichiche del delinquente, quanto alle influenze ereditarie, alle condizioni dell'ambiente fisico e sociale che costituiscono i precedenti del delinquente e delle sue azioni, il criminalista rimase estraneo.

Egli curava i delitti e non i delinquenti. È vanto della scuola positiva italiana, di aver condotto le ricerche del diritto penale sulla giusta via e di aver mostrato che risiedendo la genesi del reato non soltanto nell'individuo, ma anche e per molta parte nell'ambiente fisico e sociale che lo circonda, la *sola emenda dell'individuo non basta ad impedirgli le ricadute, se prima non si corregge, fin dove possibile, lo stesso ambiente esterno e sopratutto l'ordinamento sociale.*

Enrico Ferri nel suo libro « Nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale » scrive:

« Considerando che le azioni dell'uomo, oneste o disoneste sono sempre il prodotto del suo organismo fisiologico e psichico e dell'atmosfera fisico-sociale ove egli è nato e vive, distinsi le tre categorie dei *fattori antropologici* o individuali del delitto, dei *fattori fisici*, dei *fattori sociali.*

I *fattori antropologici*, inerenti alla persona del delinquente sono il coefficiente primo del reato, e poichè la persona del delinquente, come di ogni uomo, si può considerare o come individuo per sè stante, e questo alla sua volta nel suo lato fisiologico, e nel suo psichico; oppure come membro di una società, avente diverse relazioni coi suoi simili, così i fattori antropologici del delitto si suddistinguono in tre classi.

« Alla prima, della *costituzione organica del delinquente*, appartengono tutte le anomalie organiche del cranio e del cervello, della sensibilità e della attività riflessa e tutti i caratteri somatici in genere.

« Alla seconda sotto classe di fattori antropologici, della *costituzione psichica del delinquente*, appartengono tutte le anormalità dell'intelligenza e del sentimento, massime del senso morale, *poichè nella genesi naturale del delitto è massima l'importanza della tempra morale.*

« Alla terza sotto classe, dei *caratteri personali del delinquente*, oltre le condizioni biologiche di esso, come la razza,

l' età e il sesso, spettano appunto le condizioni biologiche e sociali, quali lo stato civile, la professione, il domicilio, la classe sociale, l'istruzione, l'educazione.

« Viene dappoi la serie dei *fattori fisici del reato,* e sono tutte le cause appartenenti all'ambiente fisico; il clima, la natura del suolo, la vicenda diurna e notturna, le stagioni, la temperatura annuale, le condizioni meteoriche, la produzione agricola.

« Ci resta infine la categoria dei *fattori sociali* del delitto, risultanti dall'ambiente sociale in cui vive il delinquente, come la varia densità della popolazione, lo stato dell'opinione pubblica, dei costumi e della religione (la religione, secondo Colajanni, non esercita nessun' influenza sulla delinquenza), la costituzione della famiglia e il regime educativo, la produzione industriale, l'alcoolismo, l'assetto economico e politico, l'ordinamento dell'amministrazione pubblica, della giustizia e della polizia giudiziaria.

« E mentre i fattori fisici hanno un'azione uguale sui vari delinquenti, i fattori antropologici invece prevalgono nell' attività criminosa dei delinquenti nati, pazzi e per impeto di passione, ed i *fattori sociali prevalgono in quelli dei delinquenti d'occasione o per abitudine acquisita.* »

E fra i vari agenti della natura creduti finora indipendenti, esiste uno stretto legame, del reato non si può avere un'idea precisa, una ragione naturale se non si tiene conto di ciascuno di questi fattori che sempre in natura agiscono insieme.

Le cause specifiche della delinquenza giovanile si possono riassumere come segue:

a) *Infermità e malattie corporee o mentali dei genitori.*

b) *Mestiere ambulante o vita vagabonda dei genitori.*

c) *Decesso o assenza dei genitori.*

d) *Illegittimità.*

Cause individuali. — *Malattie psicopatiche:* (Idiozia congenitale, imbecillità acquisita oppure derivante da alcune affezioni cerebrali, cretinismo, perturbazioni psichiche o mentali ereditate da genitori dediti all'alcoolismo o epilettici).

Il pericolo morale dell'infanzia, proviene il più delle volte dall'assenza di una vita di famiglia regolata, e ciò a causa della vita immorale dei genitori.

In queste condizioni i fanciulli sono non solo privati di buoni consigli e di guida, ma esposti a cattivi esempi, spesso incitati a darsi al vizio, a commettere dei delitti.

La maggior parte dei codici penali cantonali svizzeri punisce col carcere i genitori che trascurano gravemente i loro doveri verso i figli.

Tipica è la disposizione di Zurigo:

« Eltern und Pflegeeltern, welche ihre Pflichten in bezug auf die Besorgung oder Verpflegung der Ihnen angehörigen oder anvertrauten Kinder gröblich verlezten, werden bestraft etc... »

Simile disposizione trovasi in Basilea Campagna.

Gesetz über die korrektionelle Gerichtsbarkeit vom 6. oktober 1824, pag. 29.

Schwitz, Luzerner Polizeistrafgesetz von 1836, pag. 144, *Sciaffusa*, pag. 190.

Trascuranza in rapporto a protezione, sorveglianza, cura, assistenza medica, Lucerna, pag. 88.

Appenzello p. 90, Friborgo art. 384, Soletta 115.

Trascuranza delle cure necessarie, oppure dell'educazione domestica, S. Gallo art. 191.

Cattiva economia domestica e deficiente educazione dei figli, e incuria dei genitori davanti ai doveri religiosi dei figli, Obwalden, art. 164.

Abbandono dei figli ad altri per occupazioni che li mettano in pericolo morale, Sciaffusa, 175.

Maltrattamenti, Basilea Città, 50; Ticino, 330.

Notevoli sono le disposizioni che sanzionano la destituzione dei genitori dalla patria potestà e l'affidamento dei figli alle cure pubbliche.

Lucerna p. 88, Obwalden 104, Appenzello p. 14, *Gesetz über das Familienrecht vom 29. april 1889*. S. Gallo, art. 191.

Alcoolismo. — Una delle piaghe sociali più estese, più profonde e più pericolose è l'alcoolismo.

Esso è causa dell'indebolimento fisico e morale dell'uomo, perchè corrode il corpo, infiacchisce l'energia, soffoca la coscienza; esso è causa di degenerazione della prole, poichè la fisiologia ha dimostrato la legge della ereditarietà e le funeste influenze che l'alcool esercita sul potere generativo; esso è causa di miseria, perchè l'uomo, perdendo la

gagliardia del corpo, si priva del mezzo principale di produzione; esso *è fattore capitale di criminalità*, perchè l'alcool, soffocando la coscienza, attutendo i centri inibitori, affievolendo la facoltà volitiva, l'uomo s'abbandona ai cattivi istinti che sonnecchiano nel suo animo. La statistica ci mostra che in Francia, il 72 % degli accusati, sono alcoolisti, e in Italia il 31 % degli omicidi, il 60 % delle lesioni personali e delle ribellioni alla forza pubblica, si debbono all'effetto dell'alcool; in Germania dal 60 al 77 %. .

I reati di sangue avvengono per lo più dentro o nelle vicinanze delle osterie.

È indispensabile di opporsi alle moltiplicazioni delle osterie e degli spacci di bevande alcooliche, cercando d'impedire che essi divengano la residenza domenicale degli operai. Ma il punto più importante è quello che concerne la educazione.

Bisogna che, migliorandosi le condizioni generali della società, l'operaio non debba più aver bisogno del vino per dimenticare le amarezze della vita, bisogna che la società ne rialzi gli ideali, e a lui fornisca delle distrazioni piacevoli ed utili.

Ambiente. — L'ambiente nel quale viviamo, malgrado la severità della legge che è riuscita ad insinuarsi anche nel sacrario della famiglia, e regola i più piccoli e intimi rapporti della vita sociale, è guasto; guasto dal cumulo di errori commessi dalle generazioni passate e dei quali noi dobbiamo sopportare le funeste conseguenze, corrotto dall'alcoolismo che *prepara la degenerazione della prole*; corrotto dallo sviluppo delle industrie *che tolgono la donna alla famiglia, alle cure materne,* e tante vite robuste al lavoro sano dei campi, per rinchiuderle nelle officine, nelle filande, nelle miniere, nei grandi stabilimenti che minano la salute, stabilimenti dove si fabbricano i veleni che sotto il nome di assenzio, di vino, di liquori in genere, producono la pazzia, l'epilessia, il *rachitismo dei figli*, la miseria, la decadenza fisica e morale delle specie; corrotto dagli eccessi del capitalismo, dalla ingiusta ripartizione dei beni, dal pauperismo che toglie alla moltitudine insieme alla speranza, l'energia e l'attività feconda.

L'esempio ha virtù modificatrice. — Come è mai possibile che da genitori che vivono in luoghi luridi, una vita

di stenti, senza la consolazione di un sorriso di sole e di virtù, ignari delle soddisfazioni d'una coscienza onesta, inconsci del valore della pubblica stima, dediti ai vizi e alle nefandezze d'una vita senza scopo morale, come è mai possibile che nascano figli virtuosi, buoni padri di famiglia, cittadini utili alla patria?

Da genitori ubbriaconi la legge inesorabile della ereditarietà vuole che nasca una prole viziosa col lungo e doloroso strascico di malattie degenerative.

La tendenza al furto, all'assassinio è il triste retaggio che i padri corrotti lasciano ai figli innocenti. Si tolgano le giovani e disgraziate vittime dagli ambienti oscuri dove mai non penetra il fremito della vita sana, dove mai non suona una parola onesta, si sottraggano all'esempio e ai maltrattamenti di genitori infami, e si trasportino fuori all'aria pura, dove splende il sole, in mezzo alla campagna verdeggiante; si aprano loro le scuole dove possano godere i benefici e le soddisfazioni della coltura intellettuale e della tranquillità morale, e si vedranno allora restituiti alla società degli infelici che, la miseria, il vizio, le colpe dei padri avevano condannati all'abbiezione, al delitto.

La miseria, ecco una cosa precipua della delinquenza giovanile.

La società provveda all'educazione, all'occupazione e al sostentamento di quelle migliaia di infelici che languono nell'ozio, li tolga dai bassi fondi dove pullula il vizio sotto le forme più ributtanti, e allora non si vedranno più schiere di piccoli denutriti, laceri, sudici, patiti, vagabondare di giorno e di notte; allora la madre abbandonata dal marito e in preda alla fame, alla disperazione non si darà più la morte, lasciando alla ventura la misera prole; allora la proprietà sarà rispettata e la statistica non registrerà più tanti furti, tanti delitti di sangue, e col rispetto alla vita e all'avere altrui, crescerà nell'uomo il sentimento della dignità personale e il rispetto a sè stesso.

E la fame è un demonio irresistibile, una cattiva consigliera, ed io giustifico l'uomo che viola la proprietà perchè sente il tarlo dell'appetito che gli rode le viscere, e la debolezza corporea che si ripercuote sul cervello, gli offusca la ragione, gli attutisce il sentimento morale. Tutti hanno

diritto alla vita, nessuno deve morir di fame. E il giudice di Château-Thierry in una sentenza memorabile ha sancito solennemente questo diritto.

Risulta dalla statistica che la maggior parte dei giovani delinquenti è stata condannata appunto per furto.

Sono giovani inesperti che l'ambiente domestico, l'esempio della famiglia, hanno guastato, abbandonati dai genitori e lasciati in balìa di sè stessi, delle proprie passioni e delle vicende della fortuna, sprovvisti di mezzi di sussistenza, senza mestiere, senza occupazione. Lo spettacolo del lusso, dell'agiatezza ne esaspera i sentimenti, ne stimola gli appetiti, diventano impulsivi; la vita randagia e piena di pericoli li rende audaci, temerari, non sanno resistere alla tentazione che da ogni parte li invita, e qui, passando davanti ad una bottega, rubano un pane, là col favore delle tenebre, svaligiano un passeggiero.

Bisogna sostituire la carità alla penalità. Ferriani ha studiato 2000 minorenni delinquenti, 701 appartenevano a delle famiglie di cattiva reputazione, 169 a delle famiglie di reputazione incerta, 53 avevano vissuto in un ambiente interamente depravato, 896 avevano ricevuto cattivi esempi, 207 erano figli di condannati.

La miseria è un male che la società può lenire togliendo dai bassi fondi i disgraziati che vi languono, e impiegandoli nei lavori dei campi.

La fatica è un fattore di moralità, perchè l'uomo, quando è stanco, ai piaceri delle bettole, preferisce il riposo nel seno della famiglia.

II. La cura dell'infanzia abbandonata.

(*Misure preventive*).

È specialmente all'infanzia abbandonata che lo Stato e la beneficenza privata devono volgere le loro cure, se si vuol colpire la delinquenza giovanile nella sua fonte più rigogliosa.

E queste cure devono comprendere, gli orfani di padre e di madre; i trovatelli di ignota provenienza; fanciulli abbandonati dai genitori, dai parenti o da altri tenuti in cu-

stodia; fanciulli che per motivi speciali e nel loro interesse devono essere sottratti ai genitori.

Il dott. Guillaume, membro della Commissione federale per la preparazione di un progetto di codice svizzero, diceva ai suoi onorevoli colleghi: « J'ai pu constater que ces jeunes délinquants se recrutent parmi les enfants illégitimes, les orphélins et les jeunes gens élevés dans des milieux dépravés ».

Nella Svizzera per la cura dell'infanzia abbandonata sono stati fondati 160 istituti.

Certi Cantoni ne hanno parecchi.

Berna 20, Friborgo 11, Basilea Città 4, S. Gallo 27, Waud 12, Neuchâtel 12.

Per i giovani viziosi, sono aperti 33 stabilimenti. Alcuni Cantoni ne hanno parecchi come Zurigo, Berna, Argovia, Waud. Altri non ne posseggono neppur uno. *Fra questi il Ticino.*

Nel 1884, il dipartimento federale dell'Interno, convocò a congresso i delegati di ogni Cantone per intendersi sull'erezione di istituti intercantonali di educazione e di correzione.

Pur troppo non si fece niente.

Nel 1890, i delegati dei governi di Ginevra, di Basilea Città, di Appenzello, di Lucerna, di Zug, di Sciaffusa e Neuchâtel si riunirono di nuovo a Berna collo stesso scopo.

Risultato della conferenza fu l'istituzione dello stabilimento di Aarburg.

Alcuni anni dopo, il Gran Consiglio del Cantone di Berna, decise la fondazione di un istituto a Trachselwald. (Hürlimann, *L' enfance abandonnée*).

La cura può essere *completa* o *complementaria*.

La prima si estende a tutti i bisogni della vita, nutrimento, vestito, educazione, occupazione.

La seconda si limita o alla custodia, o al nutrimento, o all'impartizione di uno speciale insegnamento.

E queste cure sono prestate o in speciali stabilimenti o presso famiglie.

Negli stabilimenti il giovane viene separato dal mondo esterno, e posto sotto la sorveglianza e la direzione di ispettori o di custodi, ivi mantenuto ed educato.

Col sistema invece dell'educazione domestica, il giovane viene affidato ad una famiglia.

Non si può dire a quale dei due sistemi debba darsi la preferenza, la scelta, nel caso concreto, dipenderà da circostanze speciali che consiglino l'uno piuttosto che l'altro.

È certo però che la cura presso la famiglia, costa meno di quella data negli stabilimenti che richieggono personale e amministrazione.

Il fanciullo nella famiglia si trova nel suo ambiente naturale e partecipa alle gioie domestiche, ne divide le occupazioni, ne segue lo sviluppo dell'attività, e a poco a poco diventa cosciente dei bisogni dell'economia domestica, acquista cognizioni agricole, e dal lato igienico, colla vita libera e sana dei campi, irrobustisce il corpo.

Il sistema del collocamento presso le famiglie è divenuto dominante.

Nell'Inghilterra, negli Stati Uniti, nella Danimarca, i giovani delinquenti, nella buona stagione, sono occupati in lavori agricoli presso famiglie di contadini, con ottimi risultati.

Nella Svizzera il Cantone di Vaud ha fatto pure l'esperienza con successo.

In Germania, sulla fine del secolo scorso, furono Gota e Weimar che sostituirono l'educazione domestica al sistema degli stabilimenti.

Oggi sono Berlino, Colonia, Stoccarda, Brema, Amburgo, Lipsia, Düsseldorf, Dresda, Francoforte ed altre città che danno la preferenza al collocamento presso famiglie.

In Amburgo nel 1899, 591 fanciulli furono chiusi in stabilimenti, mentre 2599 furono affidati a famiglie.

L'assemblea annuale del 1880 del *Deutscher Verein für Armenpflee und Wohlthätigkeit*, ha accettato la seguente massima:

« Die Familienpflege ist die natürlichste und die zweckentsprechendste. Sie verdient aus sittlichen und praktischen Rücksichten den Vorzug vor Unterbringung in geschlossenen Anstalten. Die letztere ist nur für besondere Fälle beizubehalten ».

E questo principio fu pure nuovamente proclamato dalla stessa società nell'assemblea del 1899.

In Prussia nella legge del 13 maggio 1878, riguardante i fanciulli abbandonati, nel par. 1° viene prescritto: *dass, Kinder, welche eine strafbare Handlung begehen, von obrigkeitswegen in eine geeignete Familie untergebracht werden sollen.*

Così pure il codice civile germanico nell'art. 1838, mette in prima linea il sistema dell'educazione famigliare. *Das Vormundschaftsgericht kann anordnen, dass der Mündel zum Zwecke der Erziehung in einer geeigneten Familie untergebracht wird.*

Apparente è la difficoltà di trovare famiglie che si assumano il delicato incarico di accogliere nel loro seno fanciulli guasti o viziosi, a scopo d'educazione e di miglioramento.

Trattandosi di giovani delinquenti che rivelano tendenze criminose o malattie infettive, raramente si troveranno famiglie così generose da ammettere nell'ambito domestico, degli esseri così pericolosi, per i quali sarà più adatta la chiusura in uno stabilimento.

Ma fortunatamente la maggior parte delle volte si tratta di infelici che la mancanza di custodia, di cure materne, di educazione, l'ozio, la vita randagia, la miseria e la fame, le abitudini d'alcoolismo, l'esempio dei maggiori, le tentazioni davanti al lusso, hanno trascinato sulla via del furto, o li hanno spinti a lesioni personali. Poichè è da tutti riconosciuto che le prime manifestazioni criminose, sono appunto i furti e le lesioni personali, più tardi i reati contro il pudore e gli stupri.

Il male non è profondo, non ha ancora trasformato la psiche del fanciullo, la delinquenza non è ancora divenuta una seconda natura; tolte le cause, le manifestazioni criminose cessano; e il rimedio si trova appunto nel levare questi disgraziati dall'ambiente corrotto dove si trovano, nel trasportarli lontano dalle influenze perniciose, lontano presso qualche famiglia onesta, laboriosa in mezzo alla campagna, in mezzo al lavoro, dove il fanciullo respiri aria pura, goda delle gioie domestiche, delle care sollecitudini materne, della sana e allegra compagnia di coetanei, e partecipi alle occupazioni agricole.

Quanto ai requisiti delle famiglie, esse devono avere buon nome, buona condizione sociale, tanto da non lasciare adito al dubbio di lucro.

L'abitazione, la disposizione dei locali devono possibilmente dar garanzia che il fanciullo vi si troverà bene.

Necessaria nella maggior parte dei casi è pure l'eguaglianza di religione e la consapevolezza dei doveri che alla famiglia incombono.

Da ripudiarsi è il sistema dell'affidamento dei fanciulli al minor offerente, che pur troppo è in vigore in alcune località.

Alcune leggi, per esempio la legge Bernese del 22 settembre 1897, l'ha rigorosamente vietato.

Di grande importanza è la formazione di un comitato di fiducia per la sorveglianza.

Per questo compito le persone più adatte sono i maestri, i medici.

III. Discernimento o forza morale?

La cura preventiva dello Stato deve manifestarsi nel campo dell'infanzia abbandonata.

La repressione della delinquenza giovanile deve essere fatta con criteri speciali.

Come abbiamo notato nell'introduzione, lo Stato deve provvedere alla separazione completa del fanciullo, dell'adoloscente, dell'adulto, deve evitare ogni promiscuità.

Il trattamento deve essere possibilmente individuale, conforme alle attitudini, allo sviluppo fisico e psichico del singolo delinquente.

Non più dunque una legge penale livellatrice, con disposizioni uguali per tutti, pei minorenni e per adulti; ma lo studio del singolo, e una cura corrispondente.

Il giudice non dovrà più preoccuparsi, se il minorenne delinquente, nel momento dell'azione, aveva o no il discernimento; egli dovrà studiare le cause del suo traviamento, e applicare i rimedi che il suo stato richiedono, i rimedî più adatti *per educare* una mente e un cuore corrotti.

Per dimostrare la superiorità della nostra concezione, vogliamo fare un'analisi del discernimento.

Che cosa è il discernimento?

Se si fosse almeno d'accordo nel darne una definizione!

Tot capita, tot sententiæ!

Il *Blanche* distinguendo la volontà di bene o mal fare (intenzione) dalla facoltà di apprezzare il bene od il male (discernimento), dice: Il minore di sedici anni può avere eseguito con intenzione colpevole un'azione qualificata crimine o delitto; *ma può* nello stesso tempo, a causa della sua tenera età, non essere giunto a discernere tutta la moralità dell'atto compiuto e dell'intenzione con cui l'ha eseguito. Egli è colpevole per il fatto commesso, ma è scusabile causa l'imperfezione del suo discernimento. (*Etudes pratiques sur le côde pénal*).

Il *Rossi* diceva appunto così, quando affermava la massima: ogni fanciullo è irresponsabile a meno che non si provi che il principio della moralità erasi in lui sviluppato prima del fatto commesso. (*Traitè de droit pénal*).

Chauveau-Hélie, fondono il discernimento con la responsabililà penale. (*Théorie du côde pénal*).

Il *Nypels* dice: « il discernimento consiste nella facoltà di scorgere la penalità secondo la legge positiva, e non è il discernimento nel senso tecnico che consiste a discernere il bene dal male ». (*Le Côde pénal belge interprété*).

Lo *Haus* fa una distinzione: se trattasi di delitti naturali o d'immoralità, il discernimento consiste nell'intelligenza del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto in generale. Per quanto concerne i delitti positivi o di convenzione sociale come quelli di caccia, di pesca, di dogàna, le infrazioni alle leggi o regolamenti di polizia, essi sono più difficili a comprendersi dei delitti naturali. Per discernimento bisogna dunque intendere la ragione del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto nella sua applicazione al fatto che è l'oggetto del procedimento, e la facoltà di comprendere l'illegalità di questo fatto. (*Principes gènéraux*).

Il *Berner* identifica il discernimento con la coscienza del dovere e con la nozione della criminalità delle proprie azioni. (*Deutsches Strafrecht*).

Il *Carrara*, intende per discernimento la facoltà di discernere il bene dal male. (*Programma*).

Tot capita, tot sententiæ. Abbandoniamo il criterio del discernimento, non scrutiamo nel fanciullo s'egli possegga la capacità di discernere il bene dal male, il giusto dall'ingiusto, o s'egli si renda cosciente dell'illegalità dell'atto davanti alla legge positiva.

È una ricerca difficile, astratta, inutile, oziosa.

« Was hilft es, scrive l'Appelius, dass der junge Mensch Recht und Unrecht zu unterscheiden weiss, wenn ihm als natürliche Folge seines jugendlichen Alters noch die sittliche Kraft fehlt, dem unsittlichen Triebe zu widerstehen, oder wenn ihm mangels jeglicher Erziehung Recht und Unrecht nur leere Begriffe geblieben, deren Bedeutung für sein Verständniss nicht über das Niveau des Erlaubten und Verbotenen hinausgeht. Die Criminalstrafe giebt ihm die fehlende sittliche Reife sicherlich nicht. » (*Die Behandlung jugendl. Verbrecher*).

Il delitto tranne nei casi patologici, ha la sua origine nelle condizioni economiche, ambientali dell' individuo, nella trascurata educazione, nel cattivo esempio, nell' incitamento al male, cui il fanciullo non ha la **forza morale**, *la* **solidità di carattere per resistere.**

Strappiamo il fanciullo a genitori, tutori, che gli danno l'esempio dell' ubbriachezza, della prostituzione, che lo maltrattano, lo sfruttano; strappiamolo dalle strade dove vive di furti, dalle bettole dove spegne nell' alcool l'ultima scintilla del senso morale; trasportiamolo in un ambiente sano dove possa possibilmente godere delle cure materne, dove respiri aria pura, dove trovi un' occupazione onesta, adatta alle sue attitudini, dove non abbia a sè davanti che esempi di economia, di laboriosità, di rispetto, e avremo fatto di un delinquente, un galantuomo.

Se un fanciullo ha rubato un pane, il giudice non aguzzi il cervello a indagare se nel piccolo ladro esiste o no il discernimento della penalità dell' azione; ma gli domandi se aveva fame, chi sono i suoi genitori, che cosa fanno, dove vive e come vive.

Ormai anche la scienza legislativa odierna, raccomanda di abbandonare la ricerca del discernimento, e di sostituirla con la ricerca se il giovane abbisogna di educazione.

E quest' educazione deve adattarsi alle attitudini dell' individuo.

La prima sezione per la legislazione nel congresso penitenziario a Pietroburgo, nel giugno 1890, formulò il seguente postulato:

1° Il serait nécessaire de supprimer les questions de culpabilité et de discernement par rapport aux enfants, c'est

à dire aux individus qui n'ont pas atteint l'âge de 16 ans et de les remplacer par les questions suivantes:

L'enfant a-t-il besoin d'une tutelle de l'autoritè publique? A-t-il besoin d'une simple éducation ou d'un règime correctionel?

2° Le choix des mesures à prendre, doit être déterminé par les mobiles qui ont porté l'enfant à commettre l'infraction, et la gravité de celle-ci par le degré de son dévellopement intellectuel, par le milieu dans lequel il a été élevé, par ses antécédents ou son caractère. L'âge de l'enfant est aussi d'une grande importance comme indice de l'état moral de l'enfant.

L'associazione criminalista internazionale, espresse nella sua radunanza generale del 1893 in Berna, l'idea che:

1° I fanciulli non aventi ancora raggiunta l'età di 14 anni non possono essere oggetto di procedimento penale.

2° Pei fanciulli al di sopra di 14 anni, deve essere abbandonata la ricerca del discernimento, e sostituirla con la ricerca se sia necessario di sottomettere gli stessi all'educazione dello Stato.

3° Il trattamento dei colpevoli e dei fanciulli abbandonati deve essere adattato alle attitudini individuali.

L'idea quando ha per sè la forza della logica e scaturisce dalle necessità delle cose, rompe le tradizioni più tenaci e venerate, infrange i pregiudizi e trionfa luminosa.

I principî espressi nei congressi di Pietroburgo del 1890 e di Berna del 1893, trovarono eco nelle legislazioni penali di Neuchâtel, Zurigo Berna, Appenzello, i cui codici cantonali hanno la tendenza di spogliare le pene colpenti i giovani capaci di discernimento, del loro carattere repressivo, e con ciò viene quasi totalmente tolta la differenza nel trattamento dei giovani senza e con discernimento.

E questa eco umanitaria risuona specialmente nel progetto vodese, che nell'art. 56 stabilisce:

« Lorsqu'un prévenu âgé de quatorze à dix huit ans est reconnu coupable d'un délit, le tribunal prononce suivant les circonstances, l'une des peines suivantes:

1° La réprimande.

2° La détention dans la maison de discipline.

3° La détention dans un établissement de correction pour les jeunes malfaiteurs ».

IV. Educazione, non punizione.

Nel Medio Evo lo Stato non si preoccupava dell'educazione dei giovani delinquenti.

Punizioni severissime, pene crudeli consumavano esistenze che un'educazione adatta avrebbe corretto e rese utili.

Sulla fine del 16° e nel 17° secolo si mostrano i primi segni di una cura razionale, coll'istituzione di case di lavoro pei fanciulli abbandonati e pei giovani vagabondi; specialmente nell'Olanda si ottengono risultati lusinghieri.

Sfortunatamente queste case di lavoro furono trasformate in prigioni dove si raccolsero tutte le specie di delinquenti in una sconcia promiscuità, donne, uomini, fanciulli.

Un miglioramento si verifica nel 18° secolo, nel tempo in cui un soffio di umanesimo pervade gli Stati e promuove la riforma carceraria, prima in America dove nel 1776 i Quäker fondano la « Philadelphia society for assistinz distressed prisoners », quindi in Inghilterra dove Howards, che visitò tutte le prigioni della sua isola e del continente, e ne studiò le brutture, propugnò vaste riforme.

Ma solamente in America si fece qualcosa.

Nello Stato dei Quäker si costrussero prigioni a sistema cellulare dove i prigionieri fossero isolati, e vi furono ammessi anche i giovani delinquenti. Tuttavia non si potè evitare il contatto dei giovani cogli adulti. E allora si pensò alla costruzione di speciali stabilimenti. Nel 1825 fu aperto il primo di questi stabilimenti sotto il nome di « House of Refuge for juvenile delinquents » nell'isola di Randall vicino a New-Jork.

L'esempio dell'America fu seguito subito dall'Inghilterra colla fondazione di « Reformatory schools ».

Stabilimenti privati furono permessi con legge del 1854. Lo Stato li riconobbe, si riserbò il diritto della sorveglianza e dell'approvazione degli statuti.

Nella Svezia, il giovane delinquente può essere chiuso in una casa di educazione, pubblica o privata.

Quest'ultima sotto la sorveglianza dello Stato.

In Danimarca non ci sono speciali istituti pubblici per l'educazione e il miglioramento dei giovani delinquenti. Il trattamento di questi è cura esclusiva dei privati.

L'Austria manca di disposizioni legislative a questo proposito.

In via amministrativa però, la pena può essere sostituita da un trattamento educativo in istituti privati o religiosi.

I Paesi Bassi hanno due stabilimenti pubblici per i minorenni delinquenti.

Nel Belgio i giovani delinquenti scontano la pena in una sezione separata della prigione a sistema cellulare.

Per i fanciulli assolti per mancanza di discernimento, esistono, *maisons spéciales de réforme.*

Nell' Italia le pene sono diminuite, ma scontate in carceri. Vi esistono delle colonie agricole.

In Francia i giovani delinquenti scontavano la loro pena in *maisons de correction* dove erano anche ammessi gli adulti.

Più tardi venne aperto in Parigi uno stabilimento esclusivamente pei minorenni.

Lo Stato fondò *colonies correctionelles et colonies penitentiaires.*

In Germania esistono speciali stabilimenti in Sassonia. Negli altri Stati della Confederazione si sono erette, accanto alle carceri, speciali case dove, col sistema cellulare, i giovani delinquenti scontano la loro pena.

V. Diritto Cantonale.

Svizzera. — Per ciò che concerne la Svizzera, per i giovani delinquenti ritenuti irresponsabili, sono, dalle leggi, prescritti dei provvedimenti di cura e di sicurezza. La legge federale non contiene provvedimenti.

I *codici di Lucerna, Obwalden e Grigioni* contengono disposizioni solo in riguardo dell' infanzia propriamente detta.

Lucerna nell'art. 49 stabilisce incombenza della polizia provvedere alla custodia e all'educazione familiare; mentre

Obwalden art. 31 accorda al giudice, la facoltà (tenuto conto delle qualità e delle circostanze) di lasciare il ragazzo ai genitori, al tutore, per la correzione.

Grigioni, legge di Polizia pag. 5, ordina correzione in famiglia, oppure pene scolastiche.

Il codice del *C. Ticino* art. 50-2, permette al giudice di ordinare che a cura della famiglia o, se questa è impotente, del Comune, sia provveduto all'educazione dell'adolescente; se è straniero gli si applicano le leggi di polizia.

Turgovia p. 21 e *Sciaffusa* p. 35, novelle p. 31, dichiarano leciti i provvedimenti di polizia per l'educazione.

Secondo i codici di *Zurigo* p. 45, *Zug* p. 27, *Soletta* p. 42, *Ginevra* 48-49, i fanciulli e i giovanetti possono essere chiusi in un istituto di educazione o di correzione. A ciò, secondo Zurigo e Zugo, la polizia è competente, a Soletta il Consiglio di Stato. A Ginevra le disposizioni sono prese dal dipartimento di giustizia su proposta della procura pubblica.

I fanciulli possono essere chiusi in un istituto di correzione solo se i genitori non si riservano l'educazione; gli adolescenti devono essere chiusi solo col permesso dei genitori o dei tutori, i primi al massimo per 10 anni, i secondi al massimo fino alla maggiore età.

Secondo *Waud* art. 52, 54, la camera d'accusa o il tribunale competente, deferiscono l'infante o l'adolescente al Consiglio di Stato il quale alla sua volta o li lascia alla famiglia, o ne ordina la chiusura in un istituto d'educazione o di correzione.

Questi provvedimenti cadono col raggiungimento del 21° anno d'età.

Nel *Vallese* art. 89-90, i giovinetti imputabili sono consegnati all'autorità comunale, la quale è tenuta a prendere misure di correzione ed è autorizzata, su proposta del consiglio di famiglia, a far trasportare il giovane delinquente fino alla maggiore età, in una casa di correzione.

Glarona art. 27, autorizza l'autorità di Polizia a lasciare i fanciulli inimputabili alle loro famiglie, ad ordinarne la chiusura in una casa di educazione o di correzione.

Così pure *Friborgo* art. 60-1, *Basilea* p. 31-32, *Appenzello A. R.* art. 27, lascia i fanciulli inimputabili ai loro genitori, tutori o educatori per la correzione in famiglia,

riserva tuttavia la sorveglianza e la cooperazione della municipalità che può ordinare il trasferimento in uno stabilimento di educazione.

In *S. Gallo* art. 24, questo trasferimento avviene per la durata da 1 a 4 anni per mezzo del Consiglio di Stato.

Nel Cantone di *Neuchâtel* art. 82, il Consiglio di Stato, a spese dei genitori e in caso di bisogno a spese del Cantone, può ordinare fino alla maggiore età il trasporto del giovane delinquente in una casa di correzione.

Se il discernimento è ammesso, la pena è ridotta.

Ammonimento. Pei giovani delinquenti, pei quali non sarà più ammesso il beneficio della deficenza di sviluppo psichico e della mancanza di resistenza morale, potrà essere adoperata con vantaggio la misura dell'ammonimento, come mezzo per distogliere il giovane da cattive azioni, o per punirlo di leggiere mancanze.

Ma l'ammonimento non deve umiliare, non deve offendere, e non deve pure aver luogo in seduta pubblica.

È ammesso nel Codice penale Italiano art. 26, nel Codice Germanico art. 57-4, nel Codice d'Appenzello art. 16, in quello di Waud 35, Neuchâtel 8.

Il progetto Svizzero lo permette al giudice in caso di giovani dai 14 ai 18 anni, quando un regime disciplinare rigoroso e prolungato non sembri necessario. Pei ragazzi al disotto dei 14 anni, l'ammonizione avrà luogo per mezzo della Commissione scolastica.

Arresti scolastici. — *Il fanciullo deve essere il più possibilmente sottratto al ministero del giudice al posto del quale deve subentrare il maestro nella punizione.*

Autore della violazione della legge, il fanciullo, condotto davanti al giudice e all'apparato di un tribunale, non potrà riceverne che un'impressione sfavorevole.

O la sua vanità verrà solleticata dalla curiosità morbosa del pubblico e si crederà un eroe e appena uscito dal tribunale, se prosciolto, o dal carcere, dopo scontata la pena, ricadrà nel delitto per ricomparire davanti al giudice più tronfio di prima, più sfacciato; oppure la sua piccola anima riceverà tale una scossa morale da sentirsi umiliato davanti agli altri, e la condanna gli stamperà sulla fronte una macchia indelebile agli occhi dei suoi compagni e del

volgo. E i fanciulli non devono essere abituati a ricevere umiliazioni.

Al maestro che conosce intimamente lo scolaro ed esercita su lui grande influenza, di cui ascolta i consigli e le ammonizioni, deve essere affidato il compito della punizione, e di far spuntare nel cuore del fanciullo il pentimento e il proposito di ben condursi.

Il maestro gli sarà guida, custode, consigliere, e coll'aiuto dei genitori, da un discolo saprà trarre un giovane rispettoso, un onesto cittadino.

A questo scopo ha provvisto il progetto penale svizzero che ha la seguente disposizione:

« L'adolescente per il quale non paia necessario un regime disciplinare prolungato, sarà punito, se frequenta ancora la scuola, coll'ammonizione o cogli *arresti scolastici* ».

Il redattore del progetto si è inspirato ad una legge del Canton Neuchâtel *Loi concernent la discipline scolaire et les arrêts de discipline du 23 septembre 1893.*

Secondo questa legge, nei 6 capoluoghi distrettuali, devono essere istituite delle sale d'arresto, possibilmente nell'edificio scolastico, in ogni caso fuori dello stabilimento carcerario.

Il capoluogo distrettuale deve provvedere il locale, lo Stato ne paga l'affitto, e sostiene le spese dell'ammobiliamento.

Il servizio deve essere prestato da una guardia speciale o da un maestro abitante nell'edificio.

La sorveglianza viene condotta da una commissione distrettuale, composta di tre membri nominati dal Consiglio di Stato.

La commissione deve vegliare sopratutto a che il fanciullo durante la permanenza nella sala d'arresto, sia occupato con compiti scolastici, aventi scopo educativo. La condanna alla punizione è pronunciata dalla commissione scolastica.

Questa pena importa al massimo 24 ore da scontarsi dalle 8 del mattino alle 4 del pomeriggio.

Anche il procuratore pubblico può deferire al giudice di pace fanciulli dagli 11 ai 13 anni colpevoli di piccoli delitti.

Il giudice di pace condanna alla punizione dell'arresto e può ordinare che la punizione venga scontata tanto di giorno quanto di notte.

Il giudice di pace è pure autorizzato ad infliggere arresti anche per contravvenzioni, per il giudizio delle quali egli, secondo il codice di procedura penale, è competente.

Intorno all'efficacia di questa legge, il capo del dipartimento di giustizia neuchâtellese, scriveva al prof. Zürcher in data 15 agosto 1899.

« Nous pouvons vous dire, en thèse générale, que nos juges de paix, chargés d'appliquer la loi, envisagent qu'elle est bonne et sont heureux de l'avoir à leur dispositions; ils ne voudraient pas la voir disparâitre.

« Il résulte d'une petite enquête que nous avons faite dans le courrant de l'année 1897, ce qui suit:

« Uu juge de paix a été appelé une fois à faire usage de la loi contre de jeunes gens de 16 à 18 ans, accusés de tapage nocturne et d'atteintes légères à la proprieté; il a prononcé contre eux les arrêts de jour (4 heures) et ils ont été'enfermés séparément dans les salles de classe.

« Ce magistrat envisage que la loi est bonne, à la condition d'être appliquée sérieusement. Dans une autre justice de paix, le personnel enseignant a fait lecture de la loi aux élèves et la ménace de renvoyer les désobéissants au juge de paix, a suffi pour maintenir une bonne discipline.

« Ailleurs, la loi a été appliquée contre un élève qui avait été renvoyé au iuge de paix par le procureur général, à teneur de l'article 2, pour jet de pierre ayant blessé une personne.

« Le magistrat avait requis une peine de 3 jours de prison scolaire à subir de jour et de nuit; la peine requise a été appliquée par le gard communal qui habite la maison dans la quelle se trouve la salle d'arrêts. Dans le cas particulier la mésure parait avoir eu un bon résultat et en général les *commissions scolaires et le corps enseignant sont fort aises d'avoir à leur dispositions des pénalitès nouvelles dont les èlèves peuvent étre menacés avec succès.* »

Il rapporto del Consiglio di Stato al G. Consiglio sul progetto di legge citato, chiudeva colle parole:

« L'école publique doit aider à la famille dans l'éducation de la jeunesse, *elle doit la suppléer au besoin.* »

Elle doit faire œuvre de préservation sociale.

« L'administration de la justice sera reconnaissante à celle de l'instruction publique pour tout ce qu'elle aura tenté dans ce domaine.

« Moins il y aura d'enfants livrés à eux-mêmes, plus l'éducation sera vigilante et forte, et moins nous aurons à retenir dans nos pénitenciers de criminels de profession ».

Sì, saranno la scuola, l'istruzione, l'educazione, che redimeranno tanti infelici, che renderanno loro la dignità, li faranno partecipi della vita sana, onesta, operosa; sì, la scuola, l'insegnamento positivo, scientifico, sperimentale che libera la mente dai pregiudizi e accende i cuori a sensi alti, e prepara l'unione, la solidarietà dei popoli, nel culto del vero, del bello e del buono.

VI. Il Canton Ticino.

Per ciò che riguarda particolarmente il Ticino, non vi esistono istituti speciali di educazione e correzione.

I giovanetti delinquenti sono chiusi nella casa penitenziaria.

Da un rapporto speditomi dal direttore del Penitenziere di Lugano, sig. Chicherio, tolgo questo specchietto:

GIOVANETTI DAI 14 AI 20 ANNI DETENUTI
NEL PENITENZIERE DI LUGANO.

Durante l'anno	Condanati alla reclusione	Condannati alla detenzione (correzione)
1894	-	4
1895	-	6
1896	1	9
1897	1	4
1898	1	8
1899	1	6
1900	-	6
1901	1	6
1902	1	4
1903	-	4

Il rapporto dice: « del periodo fra gli anni dieci e i quattordici », abbiamo avuto durante il quadriennio 1896-1899 quale condannato in reclusione un giovinetto della provincia di Pavia, venuto a Lugano quando contava tredici anni, avente già al suo passivo due condanne state espiate ed una terza da scontare, tutte per furti e truffe commesse in Italia. Qui aveva contraffatto egregiamente pezzi da fr. 1 che andava spendendo nel Cantone e nei finitimi paesi di Lombardia. Nell'anno 1902 si aveva un adolescente ticinese di Ponte Capriasca, scaltrissimo per truffe, che aveva compito la sua educazione nei meandri della vecchia Napoli. Condannato in detenzione correzionale, venne poscia consegnato al suo comune per la sorveglianza e sussidiato con denaro del Patronato.

Il numero dei minorenni che subiscono condanna nella casa penitenziaria ticinese, specialmente all'ora attuale in cui viene largamente applicata la condanna condizionale stata istituita con la legge del 14 novembre 1900, è quasi nullo ».

Diciamo tutta la verità. La disciplina nelle scuole del Canton Ticino, come risulta dai rapporti ispettoriali, mandatimi dall'egregio deputato agli Stati, sig. Simen, già direttore benemerito del Dipartimento di Pubblica Educazione, non si può vantare esemplare.

Specialmente nel Sopra Ceneri, nei paesi granitiferi della Bassa Leventina e della Riviera, e qui sopratutto per opera dell'elemento operaio italiano, come prova l'ispettore scolastico del VII Circondario, la disciplina lascia a desiderare.

A mantenerla nelle scuole, gli ispettori scolastici circondariali dicono che bastano i castighi permessi dal regolamento scolastico (art. 47, 48, 49, 50). Se bastassero non si dovrebbero più verificare certe offese alla proprietà, alle persone, ribellioni all'autorità, vagabondaggio, nottambulismo, e le tendenze al furto di libri, ombrelli, lavori femminili che l'ispettore del 2º Circondario ha scoperto in ragazzi e ragazze, dovrebbero scomparire.

Io sono persuaso che i maestri adempiono coscienziosamente il loro compito e fanno del loro meglio per combattere negli allievi cattive abitudini che, anzichè nella malvagità, hanno radice nella vivacità di carattere non corretta e non contenuta nei limiti del lecito dai genitori. Piuttosto la

colpa risale alla famiglia troppo indulgente o inconscia dei gravi doveri che impone l'educazione dei figli. Per rimediare all'incuria dei genitori, e per distogliere i ragazzi da cattive abitudini, lo Stato deve prendere energici provvedimenti.

L'introduzione degli arresti scolastici che hanno ottenuto ottimi risultati nel Cantone di Neuchâtel, porterebbe quel miglioramento che pur troppo gli attuali castighi non hanno prodotto.

Gli arresti scolastici non hanno nessun carattere giudiziario, come teme l'ispettore del 4° Circondario; hanno uno scopo eminentemente educativo e servirebbero a dare al fanciullo nel silenzio e nell'isolamento, la coscienza del male della propria azione e a sostituire a poco a poco all'impulsività che spinge alle intemperanze, la riflessione.

E il Canton Ticino non può neppure vantare la mancanza di giovanetti dai quattordici ai venti anni, discoli o manifestanti tendenze delittuose, o vagabondi che rappresentano un pericolo pubblico. E ce ne sono più di quanto si creda, caduti nel male o per trascurata educazione, o per abitudini d'alcoolismo, o per ereditarietà, o per altri motivi.

Lo specchietto riportato precedentemente dei minorenni detenuti nel penitenziere di Lugano, non ci dà un'idea esatta di questa piaga.

Il popolo ticinese è indulgente, e i genitori per uno sbagliato amor proprio, invece di denunciare all'autorità i figli ribelli alla legge o alla morale, di lasciarli alla correzione dello Stato, li conservano in famiglia sotto la protezione del silenzio. E l'autorità di polizia non ha cent'occhi, o li chiude tutti, e quella municipale il più delle volte si rende complice.

L'istituzione di uno stabilimento pubblico di educazione e di correzione s'impone quindi, e severità da parte dell'autorità e coscienza nei genitori dei loro doveri.

Sono lieto che questo bisogno sia sentito da alcuni ispettori scolastici; da quello del 2° Circondario che scrive: « Uno stabilimento unico, cantonale per discoli a cui si potesse aggiungere la classe dei deficienti, uno stabilimento a base di lavoro manuale, sopratutto agricolo, renderebbe certamente dei grandi servigi a tutto il paese » e da quello del 7° Circondario, che scrive: « io plaudirei di tutto cuore

alla fondazione di una casa di correzione educativa nel nostro Cantone. La saluterei come una provvidenza! ».

Nello stesso senso si esprime l'ispettore scolastico del 6° Circondario.

L'ispettore dell' 8° Circondario invece trova che non è affatto sentito il bisogno, nè della creazione di Istituti speciali di correzione per i minorenni, nè dell'aggiunta di altri mezzi di punizione a quelli già stabiliti dalle nostre leggi!!

Beato lui che vede tutto roseo.

Parte III.

LE RIFORME NEL PROGETTO

DI

CODICE PENALE SVIZZERO

Introduzione.

Tanto il progetto di codice penale, quanto quello di codice civile, sanciscono norme *educative e protettive del fanciullo,* dell'adolescente, del minorenne; il primo, sostituendo al principio della punizione, il principio dell'educazione, ordinando provvedimenti diversi secondo le condizioni del fanciullo, e per l'adolescente al di sopra dei quindici anni fino ai diciotto compiti stabilendo delle misure di correzione atte a migliorarlo, con trattamento speciale e con mitigazione, in ogni modo, delle pene legali; il secondo, destituendo i genitori od i tutori dalla patria o dalla tutoria potestà, quando colla loro condotta se ne rendessero indegni.

Nel progetto di codice penale svizzero, il giudice non indaga più se il fanciullo aveva coscienza dell'illegalità e delle conseguenze dell'azione.

Alla ricerca del discernimento, sostituisce un'analisi psicologica minuta (*der Richter muss auch Psycologe sein, Delacquis*), lo studio del minorenne delinquente nei suoi rapporti colla famiglia, coll'ambiente, colle condizioni morali ed economiche; il giudice, conscio dell'influenza delle leggi ereditarie, scruta nel minorenne le deficienze psichiche, e, preoccupato del suo ufficio di educatore, consapevole della perfettibilità dell'uomo, studia i mezzi più adatti per

trasformare coll'aiuto della società, dello Stato, il delinquente, in un uomo moralmente e fisicamente sano.

La coscienza dell'illegalità e della penalità di un'azione si può ammettere in un ragazzo di dodici anni, ma con ciò non è fondata la sua imputabilità.

Poichè più importante dello sviluppo intellettuale è lo sviluppo del carattere.

Non si giustifica la punizione di un giovane che sa distinguere fra il giusto e l'ingiusto, ma non ha la forza di padroneggiare le proprie passioni e di resistere alla tentazione.

Mentre le legislazioni vigenti ammettono che il giovine sia penalmente responsabile appena sia in grado di scernere fra il giusto e l'ingiusto, di comprendere che quello che fa è illecito e cattivo, il progetto svizzero ammette l'imputabilità solo quando la volontà del giovane sia forte abbastanza per vincere malsane tentazioni, e il suo carattere sia maturo, e il suo intelletto gli dia la coscienza della realtà.

L'indulgenza che la legge accorda al fanciullo al di sotto del quindicesimo anno d'età, gli vien concessa, quantunque sotto altra forma, fino al diciottesimo compiuto.

Poichè quel ribollimento di sangue che comincia alla pubertà e che continua con manifestazioni talora miti, talora violenti, lo agita pur sempre anche in età più inoltrata, anche oltre il diciottesimo anno, e conseguenza ne sono l'eccitazione dei sensi, della fantasia, che gli vela la realtà e gli architetta nella mente un mondo che non è vero.

Ma l'uomo più va innanzi negli anni, e più viene a contatto colla società, impara a conoscerne le leggi, i bisogni, le aspirazioni, dà di cozzo nelle difficoltà della vita per la conquista d'una posizione economica; il suo spirito di osservazione si affina, la volontà, il carattere si fortificano nei cimenti per l'esistenza; a quella febbre transitoria che gli bruciava il sangue, gli annebbiava la vista, sottentra la calma, la riflessione; dal giovane impetuoso, irragionevole, agitato da passioni violenti, si evolve l'uomo *dal senno maturo* che pensa alla famiglia come scopo della vita, e che partecipa come cittadino alle lotte politiche.

I provvedimenti previsti dal legislatore, sono differenti secondo che il minorenne è o *ammalato*, o *abbandonato*, oppure *normale*.

È il *principio dell'individualità del trattamento*.

E il trattamento è diverso secondo che il minorenne delinquente è al di sotto dei quindici anni o al di sotto dei diciotto.

I. Fanciullezza.

Il limite superiore della fanciullezza è il quattordicesimo anno compiuto.

Il fanciullo di questa età, che commette un'azione punibile come delitto, *non dà luogo ad un'azione penale*.

Niente di più triste, infatti, del vedere comparire davanti al tribunale, dei fanciulli a rispondere di un delitto di cui essi sono autori incoscienti, irresponsabili, in tanti casi, necessari.

Sono fanciulli illegittimi, orfani, allevati in ambienti depravati.

La solennità dell'aula giudiziaria, la presenza del pubblico che avvolge il piccolo delinquente in sguardi di curiosità morbosa, e mormora magari approvazioni, eccitano maggiormente la vanità del fanciullo, che per dar prova di forza, di fermezza nel pericolo, uscirà in risposte sfacciate, in bugie, e si proporrà, appena libero, di ritornare davanti al giudice in atteggiamento da eroe.

Il tribunale, per questi disgraziati, diverrebbe scuola di maggior corruzione, complice lo Stato.

Meglio dunque è che il giudice, senza nessun apparato, amorevolmente, come farebbe un padre od un maestro, ricostruisca il fatto in tutte le sue particolarità, esamini il piccolo delinquente nelle sue condizioni morali, intellettuali, ambientali, si faccia un'idea precisa del suo sviluppo psichico.

1° È il fanciullo *orfano, abbandonato*, o *in pericolo morale*, allora sarà consegnato all'autorità amministrativa per la cura necessaria.

A questo scopo il fanciullo sarà collocato in una casa di educazione, oppure presso una famiglia adatta, oppure sarà lasciato condizionatamente alla propria famiglia.

L' autorità amministrativa per il collocamento e la sorveglianza dell'educazione del fanciullo, può domandare l'aiuto delle società private che si occupano della protezione dell' infanzia abbandonata, valendosi al caso, per mezzo di accordo, degli istituti che queste società private avessero fondati.

Il fanciullo rimane in quest' istituti finchè appaja migliorato, e alla sua uscita o sarà riconsegnato alla sua famiglia, o, se orfano o abbandonato, sarà convenientemente collocato.

La spesa per il mantenimento del fanciullo nell'istituto di educazione sarà sopportata dai genitori, eventualmente dalla cassa pubblica di beneficenza o dai fondi appositamente stabiliti.

2º In tanti casi il fanciullo senza essere abbandonato, o malamente educato, non godette però di quell'educazione accurata, severa, e nello stesso tempo amorevole, che è necessaria per correggere i difetti di una natura sfrenata.

Il fanciullo allora si abbandona ai capricci della fantasia, alle intemperanze del carattere non ancora fermo e maturo, e può commettere anche un delitto.

Non abbisogna di una cura speciale, rigorosa, in uno stabilimento d'educazione, previsto pei fanciulli abbandonati, guasti, vittime degli ambienti corrotti, dei maltrattamenti, delle malattie di famiglia; ma abbisogna dell' *ammonimento*, della parola severa di una persona che gli parli alla mente e al cuore, oppure della solitudine di una sala d' arresto dove egli possa riflettere.

Questa persona è il maestro.

La scuola viene riconosciuta nel progetto svizzero collaboratrice preziosa, indispensabile dello Stato, nella lotta contro la delinquenza giovanile.

Ad essa è raccomandata una parte importantissima, integrante l' educazione domestica.

L' articolo 225 del progetto affida pure all' autorità scolastica la punizione delle contravvenzioni compiute da fanciulli.

In questo caso, trattandosi di cosa leggiera, l' autorità penale ricorre direttamente all' autorità scolastica, senza l' intervento dell' autorità amministrativa.

L' autorità scolastica potrà sempre ripetere sul fanciullo, autore del delitto, affidatole dal giudice per la correzione

necessaria, oltre che l'esame del fatto imputatogli anche l'esame psicologico che il giudice ha già fatto sul delinquente minorenne, e se giunge a dei risultati differenti da quelli del giudice, e ritiene più opportuna ed efficace una cura radicale, dovrà proporre all'autorità amministrativa il collocamento del fanciullo in un istituto d'educazione o in uno stabilimento di cura.

Questo esame facoltativo nel caso del delitto, perchè già stato eseguito dal giudice, è obbligatorio invece nel caso di contravvenzione, per l'autorità scolastica, alla quale vengono dall'autorità penale, senza l'intervento dell'autorità amministrativa, denunciati direttamente per la correzione i fanciulli autori di contravvenzione.

L'autorità scolastica esamina, studia il contravventore; se lo trova abbandonato o guasto moralmente, o in pericolo morale, o bisognevole di un trattamento speciale per le sue condizioni patologiche, proporrà il suo collocamento in un istituto di educazione, o in un ricovero di deficienti; se no, se troverà realmente colpevole il fanciullo della contravvenzione attribuitagli, si varrà dell'ammonimento o dell'arresto scolastico.

3° Alla lunga e triste schiera dei fanciulli abbandonati, orfani, illegittimi, vittime come dice il Ferri « dell'industrialismo contemporaneo che obbligando al lavoro di giorno e di notte, uomini e donne, ha infranto la vita di famiglia, costringendo i figli dei proletari a crescere nel fango delle strade, dandosi alla mendicità, ai piccoli furti, ai delitti contro il pudore, e peggio ancora quando sono costretti al delitto dai genitori abbrutiti dalla miseria » si aggiunga la schiera non meno numerosa e non meno pericolosa dei fanciulli **pazzi, sordomuti, epilettici, ciechi,** ammalati in genere, che sono spinti al delinquere non direttamente dalle disgraziate condizioni economiche e dell'ambiente, ma dalla malattia che ne logora le forze fisiche e ne soffoca la coscienza.

E questa malattia, manifestantesi sotto le forme le più diverse, pazzia, epilessia, rachitismo, sordo mutismo, cecità, è alla sua volta conseguenza inesorabile delle misere condizioni economiche che producono l'alcoolismo, fonte d'ogni degenerazione, la prostituzione, lo sfruttamento dei fanciulli,

e sono fattore precipuo e diretto di criminalità, perchè spingono al furto e ai delitti di sangue.

Dovere quindi della società, per guarire la piaga dell'infanzia patologica, è il miglioramento delle condizioni economiche, che permetta alle classi meno abbienti e ai diseredati di elevarsi a dignità umana e cosciente, di istruirsi, di non cercare nell'alcool l'oblìo delle miserie, ma nello studio, nei divertimenti sani, nella famiglia prospera, nell'interesse per la vita pubblica, alla quale tutti devono avere il diritto reale, non effimero, di partecipare.

La legge deve impedire e reprimere severamente i matrimoni tra consanguinei, tra gli immaturi, gli ammalati, il commercio carnale dei sani con gli idioti.

A questo scopo, il progetto di Codice civile svizzero, art. 106, 108, e il progetto di Codice penale, art. 119, 120, contengono provvide disposizioni.

L'infanzia patologica rappresenta un pericolo per la società; il legislatore ha dovuto preoccuparsene in modo speciale, e prendere provvedimenti energici, rendendo il capo di famiglia responsabile dei danni arrecati dal fanciullo ammalato, e posto sotto la sua potestà (art. 340 Codice civile) e prevedendo l'istituzione di speciali stabilimenti di ricovero e di cura (art. 41, 46 della legge federale sull'introduzione al Codice penale).

Il paragrafo 3° dell'art. 13 del progetto di Codice Penale svizzero stabilisce che se lo stato del fanciullo delinquente richiede un trattamento speciale, se è cioè pazzo, debole di mente, sordomuto o epilettico, il giudice l'affida all'autorità amministrativa, la quale ordina il trattamento che le condizioni del fanciullo domandano.

La custodia e la cura hanno luogo in stabilimenti pubblici, eventualmente, ove manchino, in stabilimenti privati, per il cui uso i Cantoni devono entrare in accordo colle società private proprietarie (Art. 41, 46 legge federale citata).

La Confederazione sussidierà la costruzione di tali istituti (Art. 46, 2 idem).

Il progetto svizzero parla solamente di pazzi, deboli di mente, sordomuti e epilettici, e non comprende nella categoria dei fanciulli patologici, **i ciechi.**

A nostro modesto avviso, il legislatore non avrebbe dovuto trascurarli; essi pure, per lo stretto legame tra lo

sviluppo dell'intelligenza e la cecità nei fanciulli, devono essere considerati alla stessa stregua dei deboli di mente, bisognevoli di un trattamento speciale e di cura in appositi istituti.

Di rado il fanciullo o l'adolescente cieco commettono delitti e contravvenzioni, ma non si può a priori escludere il caso in cui siano pericolosi.

Se il fanciullo o l'adolescente cieco appartengono a famiglie in buone condizioni economiche, sono sorvegliati e curati, resi innocui.

Se invece, e questo è il caso più frequente, appartengono a famiglie povere, sono lasciati quasi sempre a sè stessi, non possono usufruire, per mancanza di mezzi finanziari dei genitori, dell'educazione e dell'insegnamento in scuole speciali. E crescono come bruti, quasi incoscienti, e nella bruta incoscienza possono commettere anche un delitto.

Ricordiamoci che la cecità congenita o acquisita nei fanciulli, non solo rallenta i movimenti del corpo e ritarda o impedisce lo sviluppo intellettuale per la deficienza di rappresentazioni, di confronti, di idee, ma influisce anche e necessariamente sui sentimenti, perchè lo priva delle sensazioni estetiche e lo esclude dalle gioje feconde della simpatia.

Per cui noi vorremmo che negli articoli 13, par. 3° e 14 par. 2° del progetto di codice penale svizzero, fosse compreso, nella categoria dei fanciulli e adolescenti delinquenti, bisognevoli d'un trattamento e cura speciali, anche il cieco.

II. Adolescenza.

Art. 14.

Per il progetto di Codice Penale Svizzero l'adolescenza è il periodo d'età tra il principio del quindicesimo anno e la fine del diciottesimo.

Il concetto dell'educazione invece della punizione, che abbiamo visto dominante nel trattamento della fanciullezza, è mantenuto anche per l'adolescenza.

E quantunque il legislatore non lo abbia detto espressamente, noi crediamo che abbia pure mantenuto nel giu-

dizio dell'adolescente, il criterio della maturanza morale ed intellettuale; perchè non ci sembra logico e scientifico un netto distacco tra la fanciullezza e l'adolescenza che conserva della prima tanti caratteri, tante somiglianze.

Perchè trattare con troppo diversi criteri un fanciullo di quattordici anni e undici mesi, e un adolescente di quindici anni e una settimana?

Questa certezza noi la desumiamo anche dai progetti precedenti, fino al 1896, in cui è stabilito che dovevansi trattare come fanciulli quegli adolescenti il cui sviluppo morale od intellettuale corrispondesse a quello d'un fanciullo minore di quattordici annni.

È mantenuto quindi, secondo noi, anche per l'adolescenza, il criterio della maturanza fisica e psichica.

Ma da che si desumerà questo criterio?

Il legislatore tace in proposito.

Il delitto è un fenomeno naturale e sociale i cui fattori sono antropologici, sociali e fisici.

Fattori antropologici: Costituzione dell'individuo, conformazione cranica ecc.

Fattori sociali: Condizioni economiche, ambiente, mestiere, classe sociale ecc.

Fattori fisici: Altitudine, temperatura, natura del terreno, posizione ecc.

Ora, conosciuti questi dati, non sarà tanto difficile al giudice (che dovrà essere sempre più istruito non solo nelle pandette e nella procedura, ma anche e sopratutto nella psicologia, nella psichiatria, nella medicina legale, nell'antropologia, per cui dovrà dare alla sua coltura un fondamento scientifico positivo) constatare nell'adoloscente l'influenza dell'uno o dell'altro dei fattori di criminalità; il fatto solo dell'aver commesso un delitto gli sarà indice dello stato anormale dell'autore di esso e questo stato anormale il giudice, nella sua analisi, lo saprà attribuire alle condizioni patologiche dell'adolescente (pazzo, debole di mente, sordomuto, cieco, epilettico) o alla corruzione dell'ambiente, al misero stato economico, all'abbrutimento dei genitori, all'infanzia viziosa vissuta, alla mancanza d'educazione, alle abitudini precoci d'alcoolismo, di vagabondaggio.

E il giudice prenderà allora i provvedimenti di cura e di sicurezza che lo stato dell'adolescente delinquente richiederà.

Aggiungiamo che la *ricerca delle cause della delinquenza ha anche una grandissima importanza sociale per la prevenzione del delitto,* perchè la società, venendo a conoscerne i fattori, saprà trovarne anche i rimedî nell'interesse individuale e collettivo.

Vediamo ora i provvedimenti che il progetto permette al giudice. Anche per l'adolescente è escluso il solito procedimento giudiziario per gli adulti, con il solenne apparato di un tribunale completo, per le ragioni esposte nella trattazione della fanciullezza.

L'articolo 32 del progetto di legge federale sull'introduzione al progetto di Codice penale svizzero stabilisce a questo proposito, che cadrà nelle competenze della legge cantonale la disposizione sopra fanciulli, adolescenti inimputabili e sopra le persone d'imputabilità minorata. La legge cantonale potrà trasferire questa sua competenza di disposizione, all'autorità cui spetterà la decisione definitiva sulla sospensione dell'istruttoria.

Siamo lieti di poter citare ad esempio per gli altri Cantoni, la disposizione di *Uri.* In questo Cantone la direzione di Polizia ha l'autorizzazione di infliggere una multa fino a fr. 50, e l'arresto di polizia, fino a 4 giorni, nei casi che richiedono una soluzione rapida, pronta, specialmente nel caso di adolescenti pei quali non sia consigliabile una discussione in tribunale.

1° Se il giudice si persuade che l'adolescente colpevole di un'azione punibile come delitto, *è abbandonato o moralmente guasto, lo fa mettere in uno stabilimento educativo di correzione,* che serva esclusivamente a questo scopo e dove rimane finchè appaja migliorato, tuttavia non meno di un anno, e al più fino al ventesimo anno.

Se la corruzione dell'adolescente è così profonda e inoltrata, da non poter essere accolto nel detto istituto, il giudice allora lo fa mettere in una *casa di correzione* destinata solo per adolescenti, dove rimane finchè appaja migliorato, tuttavia non meno di tre anni e al più dodici.

In questa casa di correzione, saranno pure rimandati quegli adolescenti accolti nello stabilimento educativo di cor-

rezione, che per la loro condotta e la loro corruzione si dimostreranno pericolosi e bisognevoli d'un trattamento diverso.

Come si vede, nelle disposizioni del legislatore domina sempre il concetto del *trattamento secondo l'individualità.*

L'adoloscente è ammesso al beneficio della *libertà condizionale.*

Sopra il suo rilascio dall'istituto d'educazione o dalla casa di correzione, decide l'autorità competente dopo audizione degli impiegati dei rispettivi stabilimenti. Il rilascio è provvisorio.

Se l'adolescente abusa della libertà concessagli, nello spazio di un anno dal suo rilasciamento, viene rimandato nel rispettivo istituto, se no, il rilascio è definitivo.

Tanto nel tempo della sua libertà condizionale, quanto dopo il rilasciamento definitivo, gli organi di sorveglianza dovranno vigilarlo, aiutarlo, proteggerlo.

2° Se il giudice trova che l'adolescente non è nè abbandonato, nè moralmente guasto, non bisognevole quindi di uno speciale trattamento, si vale dell'ammonimento, o della clausura separata, da tre giorni fino a due mesi, come mezzo di correzione, da eseguirsi in un fabbricato che non serva di prigione per adulti.

L'adolescente, durante questo tempo, viene occupato convenientemente.

Ma può essere ammesso al beneficio *della condanna condizionale,* cioè la condanna alla prigionia può essere sospesa nel caso in cui, dal carattere e dalla condotta precedente dell'adolescente, il giudice desuma che l'adolescente non è pericoloso, ch'egli ha commesso il delitto non per corruzione morale, ma per inesperienza, per leggerezza, per impetuosità; l'ammonimento severo gli dimostrerà a quali conseguenze condurrebbe una recidiva, e questo può bastare per emendarlo, per trattenerlo da ulteriori delitti.

Il giudice imporrà all'adolescente un periodo di prova da sei mesi ad un anno; se durante questo tempo, l'adolescente si sarà ben condotto, cadrà definitivamente la pena, in caso contrario, dovrà scontare la prigionia.

Noi che non crediamo troppo all'efficacia educatrice delle pene privative della libertà, perchè vediamo ben altri mezzi per il miglioramento e la correzione del delinquente

che non le carceri, non possiamo non lodare il legislatore svizzero che ha affermato energicamente il principio della libertà e della condanna condizionale.

Tanto più se pensiamo alle conseguenze economiche che un atto di leggerezza, punito con prigionia di due mesi, potrebbe portare ad una famiglia povera di cui l'adolescente, col suo lavoro, sia il sostegno. E del resto come rimedio ultimo e più efficace, nell' interesse della società, ci son pur sempre gli articoli 340 e 1068 del progetto di codice civile svizzero, che obbligano il detentore della patria potestà al risarcimento dei danni arrecati dal figlio minorenne o dal tutelato.

Così pure per le contravvenzioni (art. 226 del progetto di Codice penale) se l' adolescente è abbandonato o moralmente corrotto, e bisognevole d' un trattamento speciale, sarà dal giudice consegnato all' autorità amministrativa per i provvedimenti necessari; se ha agito invece per leggerezza, impetuosità, inesperienza, o per qualunque altro motivo, che non sia indice dello stato anormale del contravventore, e che non richiegga quindi soverchia severità, sarà punito con multa fino a franchi duecento, coll' ammonimento, o con prigionia fino a otto giorni, da scontarsi in un fabbricato che non serva per adulti.

3° Il paragrafo 2° dell' articolo 14 stabilisce che se lo stato dell'adolescente delinquente richieda una cura speciale, se è pazzo, debole di mente, sordomuto, epilettico, (e noi aggiungiamo anche cieco, per le ragioni esposte nella trattazione della fanciullezza), oppure in arretrato nel suo sviluppo intellettuale e morale, il giudice ordinerà le misure del caso.

La cura, per ragioni anche di sicurezza pubblica, sarà data, dietro ordine del giudice e per via dell' autorità amministrativa, in uno stabilimento speciale. (Art. 17).

Abbiamo visto precedentemente, trattando della fanciullezza, gli istituti di cura sorti nella Svizzera o per opera dello Stato, o per opera della beneficenza privata.

In essi sono pure accolti gli adolescenti, pazzi, deboli di mente, sordomuti, ciechi, epilettici.

Per gli arretrati (Zurückgebliebene) servono gli stabilimenti speciali d'educazione.

III. Procedimento, istituti, sorveglianza.

La Confederazione lascia ai Cantoni l'organizzazione e il procedimento da seguirsi.

L'ammonimento e la prigionia contro adolescenti, e la pena contro persone di imputabilità minorata, saranno inflitti solo dal giudice competente.

Tuttavia i provvedimenti giudiziali sopra persona inimputabile, o di imputabilità minorata, non escludono il diritto dell'autorità amministrativa e di polizia di prendere misure.

L'autorità amministrativa per mezzo della quale il fanciullo viene collocato in un istituto d'educazione, o affidato ad una famiglia adatta, o lasciato condizionatamente alla sua famiglia, avrà il diritto di ricorrere alla cooperazione di società private.

I Cantoni devono provvedere alla costruzione dei necessari stabilimenti, oppure assicurarsi il diritto d'uso degli stabilimenti d'altri Cantoni. La Confederazione sussidierà questi istituti, specialmente gli intercantonali, e potrà stabilire la condizione, che negli stabilimenti cantonali destinati ad adolescenti siano accolti adolescenti d'altri Cantoni.

L'uso degli istituti privati potrà essere domandato per l'esecuzione delle misure educative e di sicurezza contro fanciulli e adolescenti.

La custodia e la cura di inimputabili e di persone d'imputabilità minorata avrà luogo in pubblici stabilimenti, eventualmente in privati.

La Confederazione sussidierà la costruzione di questi stabilimenti.

Ai Cantoni è lasciata l'organizzazione della sorveglianza sopra gli adolescenti; la sorveglianza potrà essere esercitata anche da società private.

Le autorità, come pure i privati, potranno nominare degli ispettori coll'incarico dell' esercizio della vigilanza.

IV. Periodo transitorio dal 18° al 20° anno.

L'alinea 6° del par. 1° dell'art. 14, e l'art. 49, stabiliscono che contro il delinquente di età superiore ai diciotto anni

ma che non ha ancora raggiunto i venti, vengano comminate le pene legali, tuttavia attenuate come segue:

La reclusione perpetua vien ridotta alla reclusione non sotto i dieci anni.

La reclusione non sotto i dieci anni, a reclusione non inferiore a cinque.

La reclusione non sotto i cinque anni, a reclusione non sotto i due.

La reclusione non sotto i tre e i due anni, alla reclusione.

La reclusione vien ridotta alla prigionia da 6 mesi fino a cinque anni.

La prigionia non sotto un anno, a prigionia non sotto tre mesi.

La prigionia non sotto 6 mesi, a prigionia non sotto un mese.

La prigionia non sotto tre, due, un mese, alla prigionia.

La prigionia vien ridotta al semplice arresto.

Il giudice fra parecchie pene sceglie la minore.

I delinquenti che non hanno ancora varcato il ventesimo anno d'età, devono essere assolutamente separati dagli altri. (Art. 33 par. 2).

Il progetto svizzero di codice penale, in relazione a quello civile, suppone il giovane di diciotto anni maturo per la vita, e gli dà il diritto di contrarre matrimonio e la possibilità dell'emancipazione.

Noi avremmo visto volontieri che i benefici di correzione, di educazione che il progetto concede ai minori di diciotto anni, fossero accordati eventualmente anche ai giovani al di sopra dei diciotto e fino ai venti.

Se per spiegare la genesi del delitto si fosse mantenuto ancora il criterio del discernimento, allora si avrebbe potuto dire con ragione che il giovane di diciotto anni ha intelligenza, perspicacia sufficienti per comprendere l'illegalità, la portata, la punibilità del delitto.

Ma il concetto del discernimento è stato abbandonato; è il grado di educazione, di forza di volontà, di carattere, di resistenza agli impulsi malsani esterni ed interni, che si cerca nel delinquente minorenne.

Ora quale età più agitata da passioni violenti che travolgono la coscienza nel loro impeto irresistibile, dell'età

giovanile abbracciante il periodo dai quindici ai venti anni?

Non è durante questo periodo che succedono i delitti passionali, le risse sanguinose, i suicidi per amore, i delitti contro i buoni costumi? A nostro parere, la legge penale non deve essere rigida, inflessibile.

L'uomo in gran parte è ancora mistero, — tante manifestazioni della sua attività psichica ci sono sconosciute; la legge penale nel mentre stabilisce la regola, deve lasciar adito all'eccezione.

Se vorrà essere umana e veramente educatrice, dovrà trattare nel caso singolo anche il maggiore di diciotto anni fino ai venti, cogli stessi criterî con cui giudica il minorenne penale.

V. Prescrizione.

L'articolo 55 stabilisce che il delitto commesso dall'adolescente che non ha ancora oltrepassato il diciottesimo anno d'età, si prescrive in:

10 anni, se è comminata la reclusione non al di sotto di dieci anni;

7 anni e $^1/_2$ se è comminata la reclusione non al di sotto di 5 anni;

6 anni se è comminata la reclusione;

4 anni se è comminata la reclusione o la prigionia non inferiore ad un anno;

2 anni se sono comminate da altre pene.

La prescrizione comincia nel giorno in cui il delinquente compì l'azione delittuosa.

Se compì l'azione in tempi diversi, la prescrizione comincia nel giorno in cui spiegò l'ultima attività; se egli causò un risultato, conseguenza del delitto, nel giorno in cui ottenne questo risultato; se la condotta delittuosa continua, nel giorno in cui questa condotta cesserà.

Se l'autore sconta all'estero una pena privativa di libertà, la prescrizione è sospesa durante l'esecuzione della pena.

Per ciò che riguarda *la prescrizione della pena,* e delle misure di sicurezza (art. 56), la pena di reclusione da dieci o più anni, si prescrive in 25 anni; la pena di reclusione da

cinque a dieci anni, si prescrive in venti anni; la pena di reclusione di meno di cinque anni si prescrive in quindici anni; la prigionia da uno a cinque anni si prescrive in dieci anni.

Ogni altra pena si prescrive in cinque anni.

La prescrizione incomincia il giorno della condanna; nel caso di libertà condizionale dopo il decorso del periodo di prova.

VI. Trapassi.

a) Un fanciullo di tredici anni commette un incendio; l'autore vien scoperto tre anni dopo, quando è già adolescente.

L'autore dovrà essere trattato come un fanciullo, o come un adolescente?

Il legislatore non può a priori fissare una regola eguale per tutti i casi.

La soluzione del problema sarà diversa secondo il caso che si presenta.

L'adolescente che ha compiuto il delitto nella fanciullezza, dovrà essere esaminato dal giudice.

Se il giudice lo trova abbandonato, o moralmente corrotto, o in pericolo morale, bisognevole d'un trattamento severo per la sua corruzione inoltrata, allora lo farà ritirare in uno stabilimento educativo di correzione, o in una casa di correzione, per adolescenti, a seconda del grado di pervertimento, e a seconda della cura che le sue condizioni richiedono.

Se lo sviluppo intellettuale, psichico, fisico dell'adolescente, corrisponde a quello d'un fanciullo, allora troveranno per lui applicazione i provvedimenti previsti nell'art. 13 per la fanciullezza.

Non si farà luogo invece a nessun provvedimento, quando l'adolescente non presenterà più caratteri di temibilità, quando il fanciullo, dopo aver commesso il delitto, o per leggerezza, o per traviamento, si sia ravveduto e modificando i propri sentimenti antisociali abbia tenuto una condotta onesta.

Non sono forse questi i principî informatori della libertà condizionale?

La pena deve avere uno scopo preventivo, in vista della temibilità dell'uomo; quando questa temibilità è scomparsa, perchè punire o voler educare per forza un individuo che non abbisogna più di educazione, perchè rimproverargli un delitto commesso tanto tempo prima, in condizioni anormali?

Il pentimento, il ravvedimento non devono avere un premio?

Sì, e il premio consiste nella dimenticanza.

Che sarebbe di un adolescente attualmente onesto, di buona condotta, e chiuso in uno stabilimento d'educazione per fanciulli, perchè da fanciullo ha commesso un delitto?

Non sarebbe per lui un'umiliazione inutile, dannosa e una perdita di tempo con possibili gravi conseguenze economiche?

Dunque, soluzione del problema caso per caso, trattamento secondo l'individualità e la temibilità nel momento della sentenza.

b) Un adoloscente ha commesso a 17 anni un furto qualificato punibile con reclusione per es. di dieci anni.

L'autore del delitto non viene subito scoperto.

Il delitto punito con reclusione di dieci anni, commesso dall'adolescente, si prescrive in dieci anni.

L'autore quindi a ventisette anni potrebbe ancora essere arrestato e processato per un delitto commesso nell'adolescenza.

Con quali criterî lo si giudicherà?

Il giudice dovrà applicare le pene legali stabilite per adulti, o dovrà, prescindendo dall'età presente dell'arrestato, applicare i provvedimenti previsti per i delinquenti adolescenti?

Noi vogliamo ammettere inoltre, che il giudice, per uno dei motivi enumerati nell'art. 48 mitighi la pena, e riduca la pena di reclusione da dieci anni a cinque (art. 49).

Ci troveremo però sempre di fronte ad un adulto di ventidue anni che ha compiuto un delitto a diciasette, e che è chiamato a rispondere del fatto suo davanti alla legge.

E se durante il frattempo si è ammogliato?

Anche qui la soluzione del problema dovrà essere fatta caso per caso.

Se l'adulto, specialmente se è ammogliato, non presenta più caratteri di temibilità, per le ragioni esposte precedentemente, cadrà ogni sanzione legale.

Se invece, questi caratteri persistono, a seconda del grado di pervertimento e di sviluppo intellettuale, dovrà essere chiuso o in una casa di correzione per adolescenti (più raramente in uno stabilimento educativo di correzione) o nelle carceri comuni per adulti, o nelle case di lavoro.

c) Noi trattando questo secondo caso, abbiamo, conformemente alla nostra proposta sviluppata precedentemente, considerata l'adolescenza come chiudentesi al ventesimo anno compito.

Ma se il legislatore mantiene le proprie disposizioni, il giovane di 19 anni che commette un delitto che vien scoperto quando l'autore ne ha per es. ventitre, come dovrà essere trattato?

È bene ricordare che il progetto svizzero, contiene delle disposizioni speciali per il periodo d'età dai diciotto ai venti anni.

Per i giovani di questo periodo, le pene legali sono mitigate (art. 48-49) e sono scontate in una sezione separata assolutamente dagli altri delinquenti. (Art. 33, par. 3°).

Secondo il primitivo progetto svizzero, il giovane dai 18 ai 20 anni, se nel frattempo è divenuto adulto, quantunque condannato alle pene legali, dovrà ancora godere del beneficio accordatogli dai citati articoli 48, 49.

Noi per altro proponiamo una soluzione caso per caso e un trattamento individuale.

Il giudice avrà facoltà, dopo esaminate le condizioni intellettuali e psichiche del delinquente, di farlo ritirare, a seconda del pervertimento e del bisogno, in una casa di correzione per adolescenti (raramente in uno stabilimento educativo di correzione) o nella sezione separata per i giovani dai 18 ai 20 anni con trattamento speciale, ancora prevalentemente educativo, oppure nelle carceri comuni per adulti. Così anche l'adulto che ha compiuto il delitto nell'adolescenza, se non potrà essere collocato nè negli istituti previsti per l'adolescenza, nè nelle carceri comuni, potrà essere collocato nella sezione intermedia per i giovani dai 18 ai 20 anni.

Il legislatore deve stabilire una scala di provvedimenti integrantisi, e differenti secondo il grado e la qualità di temibilità del delinquente e il bisogno corrispondente d'educazione e di correzione.

Gli istituti per la fanciullezza potranno quindi servire per gli adolescenti; quelli per l'adolescenza potranno servire per i giovani dai 18 ai 20 anni; gli adulti poi fino ad un certo limite d'età che non si può fissare a priori, ma sarà suggerito dall'esperienza, potranno usufruire degli istituti dell'adolescenza e della sezione speciale e separata per i maggiori di diciotto anni fino ai venti.

d) Se il fanciullo ritirato in un istituto d'educazione, durante il tempo che vi rimane, diviene adolescente, dovrà essere lasciato ancora in questo, oppure trasferito in uno stabilimento educativo di correzione o in una casa di correzione, per adolescenti?

Secondo noi, non si può stabilire una regola fissa, e la soluzione dipenderà dalle circostanze.

Il fanciullo nell'istituto d'educazione sarà sotto la diretta e continua vigilanza del maestro.

Questi ne conosce lo sviluppo intellettuale e psichico, le debolezze, le deficienze, a questi dunque deve spettare il diritto di deliberare sul rilasciamento del fanciullo dall'istituto.

La pratica, l'esperienza mostreranno se l'insegnamento e l'educazione impartita hanno avuto successo.

Se dopo un certo tempo che il fanciullo si trova nell'istituto, il corpo insegnante s'accorgesse che al miglioramento del fanciullo, per la sua corruzione inoltrata, gioverebbe di più, il trattamento in un istituto d'adolescenti, il corpo insegnante, secondo noi, avrebbe il diritto di proporre all'autorità amministrativa il trasferimento del fanciullo in uno stabilimento educativo di correzione, o in una casa di correzione secondo il caso.

Se il fanciullo diventato adolescente durante la sua permanenza nell'istituto d'educazione stabilito dall'art. 13, dà prova di miglioramento tanto dal lato intellettuale quanto dal lato morale e della buona condotta, noi non vediamo ragione alcuna per cui non si voglia più lasciarlo nell'istituto per la fanciullezza, malgrado l'età adolescente; se invece rappresenta un pericolo di corruzione o di turbolenza per gli altri, ribelle ad ogni correzione, noi crediamo che il corpo insegnante, potrebbe proporre anche prima della scadenza della fanciullezza il trasferimento in un istituto per adolescenti.

Tanto meglio poi, se questa misura è anche giustificata dalla sopravveniente adolescenza.

Gli stessi criterî noi li avremmo per il periodo d'età dai 18 ai 20 anni.

Se l'adolescente ritirato in una casa di correzione, dove per forza di legge può restarvi per lo spazio di 12 anni (e durante il tempo della sua permanenza può diventare adulto) dimostrerà colla sua condotta che è più conveniente, dopo il sorpasso d'età lasciarlo nella casa di correzione, dove non rappresenta più nessun pericolo per la conoscenza dell'ambiente, dei compagni, per il rispetto vicendevole fatto nascere e alimentato da un'educazione e un insegnamento accurati, lo si lascierà nella casa di correzione per adolescenti quantunque adulto; in caso contrario, a cagione del pervertimento persistente e contagioso sviluppato sempre più dalla crescente età, lo si metterà nella sezione dei giovani delinquenti dai dieciotto ai venti anni, oppure nelle carceri comuni per adulti, o eventualmente in classi speciali.

Noi non crediamo che da questa riunione di adolescenti con fanciulli, e di adulti con adolescenti, possa derivare grande svantaggio.

Prima di tutto, perchè avanti di procedere all'accumunamento, il corpo insegnante o l'autorità competente procederà ad un esame intellettuale, psichico, fisico del delinquente di cui dovrà occuparsi, e gli assegnerà il trattamento più conveniente alle sue condizioni.

Questo esame sarà bene si ripeta di frequente.

In secondo luogo, continuerà sempre una stretta, vigile, speciale sorveglianza da parte del corpo insegnante e dell'autorità competente sul fanciullo, sull'adolescente, o sull'adulto in discorso, e si potrà così ovviare a pericoli di corruzione, e prendere i provvedimenti necessari.

Come abbiamo avvertito, non si possono fissare regole inflessibili, la soluzione delle difficoltà sarà suggerita dalle circostanze e dall'esperienza.

E le difficoltà saranno più apparenti che reali. Contro il fanciullo, l'adolescente, l'adulto, o chi per essi, resta pur sempre aperta l'azione civile per risarcimento. (Art. 1076).

Il grande merito del progetto penale svizzero, è quello d'aver stabilito il trattamento individuale del delinquente

fino al ventesimo anno, fissando tre periodi d'età, la fanciullezza, l'adolescenza, e il periodo dai 18 ai 20 anni; per i primi due periodi, prendendo provvedimenti educativi, correttivi, anzichè punitivi, e per il terzo, riducendo la pena, da scontarsi in una sezione separata dagli altri delinquenti.

VII. Riforme nella legislazione cantonale.

Le idee nuove e umanitarie del progetto svizzero, hanno trovato sanzione in alcuni Cantoni.

La *legge Bernese del 28 novembre 1897* sull'indigenza, contiene una novella al codice bernese, par. 89:

« Un fanciullo che ha compiuto un'azione punibile, in un tempo in cui non aveva ancora oltrepassato il quindicesimo anno, non viene fatto oggetto di azione giudiziaria ».

« L'autorità istruttoriale affida il fanciullo al sindaco: questi stabilisce il fatto e indaga, se il fanciullo si trova in pericolo morale, o è già guasto, oppure abbandonato, e se il suo benessere, la sua cura, richiedono il collocamento presso una famiglia, o in un istituto d'educazione, o in una casa di correzione.

« Egli stende sopra di ciò rapporto e proposte al governo, il quale in base al par. 88 ordina i provvedimenti necessari.

« Se il collocamento presso una famiglia o in istituto di educazione o in una casa di correzione, non è necessario, il fanciullo colpevole può essere punito dalla commissione scolastica, con ammonimento, o con arresto scolastico. »

In *Basilea Città,* per mezzo d'una legge del 28 novembre 1893, il par. 12 del codice penale di polizia, fu cambiato nel senso che la punizione delle contravvenzioni commesse da fanciulli al di sotto dei 14 anni, è sottratta all'autorità di polizia, la quale, alla notizia di una tale contravvenzione, deve indicarla all'autorità scolastica e lasciare ad essa il trattamento del colpevole.

Pei giovani delinquenti al di sotto dei 18 anni, è permesso invece della punizione, l'ammonimento. La citata legge ha cambiato anche le disposizioni penali sopra i delitti e i crimimi. Il limite dell'età fino alla quale è escluso ogni procedimento penale fu dal 12° portato al 14° annod'età.

« Il dipartimento di polizia in tali casi dovrà stabilire il fatto e disporre se il fanciullo sia da lasciarsi al castigo domestico, oppure da affidarsi alle scuole per la punizione.

« In casi gravi potrà il dipartimento pronunciare l'arresto di polizia per la durata di una settimana, oppure proporre al Consiglio di Stato la cura in un istituto d'educazione o di correzione.

« Parimenti, il Dipartimento di polizia è autorizzato a pronunciare multe fino a fr. 50. In questo caso, i detentori della patria potestà possono per le multe essere resi responsabili. »

In un altro senso, come abbiam visto, ha cercato il *Cantone di Neuchâtel* di attuare la riforma, lasciando alla scuola il compito dell'esecuzione delle pene privative della libertà.

Nel *Canton di Zurigo,* l'iniziativa di una riforma pel trattamento dei giovani partì dall'ufficio d'educazione della città di Zurigo, e mirava a sostituire alla pena del carcere un trattamento educativo.

Alla direzione cantonale di giustizia e di polizia fu inoltrata una domanda di esaminare, in occasione della revisione del codice di procedura penale, la questione se non fosse più conveniente e più giusto il giudicare e punire i piccoli delitti per mezzo dell'autorità scolastica, anzichè per mezzo di quella di polizia, e disporre per un accurato trattamento.

Il dipartimento di giustizia preparò colla collaborazione della direzione scolastica della città di Zurigo, un progetto di legge concernente i delitti dei giovani delinquenti.

Questo progetto fu consegnato nel 1898 al Consiglio di Stato, che non lo accettò.

Secondo questo progetto, i fanciulli al di sotto del quindicesimo anno d'età devono essere giudicati dall'autorità scolastica.

Tuttavia restano riservati all'autorità giudiziaria l'istruzione e il giudizio dei delitti gravi, il cui minimo d pena è la reclusione.

Anche in questi casi però, il tribunale deve ordinare provvedimenti di educazione.

La scuola dovrebbe essere autorità di istruzione e tribunale.

Il presidente dell'autorità scolastica, oppure un membro della stessa, dovrebbe condurre l'istruttoria e stabilire specialmente le condizioni di famiglia ed economiche del fanciullo.

Questi, il danneggiato e i testimoni, verrebbero intesi a protocollo; per altri procedimenti d' istruttoria si potrà domandar l' aiuto del procuratore pubblico distrettuale.

Ad istruzione terminata, gli atti saranno trasmessi all'autorità scolastica che nella sua totalità, oppure in numero di tre membri al minimo, deciderà dopo discussione.

Il maestro del giovane delinquente dovrà cooperare con voto consultivo.

Alla discussione si potrà invitare il fanciullo, oppure i suoi genitori, il tutore; al danneggiato non si farà obbligo di assistervi.

Il progetto prevede come pene: ammonimento, arresto scolastico che dura da 1 a 6 giorni e da scontarsi in un locale dell' edificio scolastico per otto ore diurne consecutive, sotto la sorveglianza di un maestro il quale deve occupare il fanciullo convenientemente.

L' autorità scolastica in caso di fanciulli in pericolo morale, abbandonati o guasti, oppure che per un motivo qualsiasi non si possono lasciare ai genitori, potrà proporre al consiglio scolastico, il loro trasferimento in una casa di correzione, oppure in una famiglia adatta.

Per ciò che riguarda il trattamento dei giovani dai 15 ai 18 anni, il progetto zurighese si inspira al progetto svizzero.

Al giudice è rimessa la cosa, con notevoli differenze però dall'ordinario procedimento penale.

a) Solo in casi eccezionali si dovrà far uso dell'arresto istruttoriale e dell'arresto di sicurezza, nei quali casi, si dovrà aver attenzione, perchè l'adolescente non venga a contatto con gli adulti inquisiti.

b) L'istruttoria deve specialmente riguardare e chiarire l'educazione e le condizioni di famiglia del giovane delinquente.

c) Il presidente del tribunale o il relatore, nella discussione principale, devono coll' interrogatorio personale dell' accusato mettere in evidenza lo stato intellettuale dello stesso.

d) Alla discussione principale, oltre che l'accusato, devono essere invitati i suoi genitori e il tutore.

Durante il dibattimento l'accusato deve essere assente.

e) Il processo è discusso a porte chiuse.

La *legge scolastica per il Cantone di Zurigo dell'11 giugno 1899,* concernente l'educazione obbligatoria, contiene la seguente disposizione:

« Art. 50. L'autorità scolastica deve invitare l'autorità tutoria a provvedere, pei fanciulli abbandonati, o in pericolo morale.

Questi fanciulli possono essere collocati dall'autorità tutoria in uno stabilimento d'educazione o di correzione, oppure presso una famiglia adatta.

In casi di bisogno stringente, l'autorità scolastica potrà prendere provvisoriamente i necessarî provvedimenti ».

Il *progetto Zurighese di Proceduru Penale,* (21 novembre 1901) contiene le seguenti disposizioni circa i minorenni delinquenti.

a) Contro fanciulli che non hanno ancora oltrepassato il quindicesimo anno d'età solo in casi eccezionali si dovrà procedere all'arresto di sicurezza e istruttoriale.

E anche in questi casi eccezionali, l'arrestato dovrà possibilmente subire l'arresto in una casa di correzione, o presso una famiglia di fiducia.

b) Se l'accusato non ha ancora varcato il diciannovesimo anno d'età, il tribunale potrà ordinare che il dibattimento si faccia a porte chiuse.

Inoltre il tribunale potrà dispensare del tutto o in parte l'adolescente dall'assistere alla discussione e alle deliberazioni.

c) Per fanciulli che non hanno varcato il sedicesimo anno d'età, il giudice, in luogo della pena, potrà valersi dell'ammonimento giudiziale, o di una pena disciplinare; nel caso che il fanciullo sia ancora obbligato a frequentare la scuola, il giudice potrà affidarlo all'autorità scolastica per la punizione disciplinare.

Anzi, l'autorità istruttoria potrà direttamente affidare il fanciullo all'autorità scolastica.

La punizione di fanciulli obbligati a frequentare la scuola, dovrà essere notificata alla direzione d'educazione.

d) La sospensione condizionale della pena per gli adolescenti delinquenti potrà essere pronunciata anche per delitti che importano una pena maggiore della pena massima per la concessione di questa sospensione.

e) Se un minorenne invece di essere punito è stato ritirato in una casa di correzione, il tribunale che ha emesso la sentenza su proposta del condannato, o dei suoi genitori, e dopo audizione della procura pubblica, e della commissione di sorveglianza dello stabilimento, potrà rilasciarlo, dopo sei mesi, se ha tenuto buona condotta.

Lo stesso tribunale, su proposta della procura pubblica, e dopo audizione della commissione di sorveglianza, potrà prolungare al massimo d'un anno la permanenza del minorenne nello stabilimento se il termine stabilito prima non sarà sufficiente al conseguimento dello scopo di correzione.

f) Se il minorenne rinchiuso, a cagione della sua condotta o delle cattive qualità del suo carattere, dimostrasse nessun miglioramento, potrà essere, su proposta della commissione di sorveglianza dello stabilimento, e per istanza del procuratore pubblico, rinviato davanti al tribunale e da questo condannato a una conveniente pena privativa di libertà.

g) Per le contravvenzioni, al fanciullo che non ha oltrepassato il quindicesimo anno d'età, non dovranno essere inflitte multe di polizia, egli sarà rimandato all'autorità scolastica per la punizione disciplinare.

APPENDICI

Appendice prima

TESTO DELLE LEGGI

I. Progetto di codice penale svizzero.

Fanciullezza.

Art. 13.

§ 1° Il fanciullo che non ha ancora oltrepassato il quattordicesimo anno d'età, non viene fatto oggetto per un fatto punibile come delitto, di azione giudiziaria.

§ 2° Se il fanciullo è abbandonato, oppure moralmente corrotto, o in pericolo morale, viene affidato dal giudice all'autorità amministrativa per la cura.

§ 3° Se lo stato del fanciullo, richiede un trattamento speciale, è pazzo, debole di mente, sordomuto, o epilettico, il giudice lo consegna all'autorità amministrativa.

L'autorità amministrativa ordina il trattamento richiesto dalle condizioni del fanciullo.

§ 4° Se il fanciullo non è nè abbandonato, nè moralmente corrotto, o in pericolo morale, e non abbisogna di una cura speciale, il giudice lo affida all'autorità scolastica.

L'autorità scolastica si vale dell'ammonimento o dell'arresto scolastico se trova il fanciullo colpevole.

Adolescenza.

Art. 14.

L'adolescenza è il periodo d'età dal principio del quindicesimo anno, alla fine del dieciottesimo.

L'adolescente che compie un'azione punibile come delitto, vien trattato coi seguenti criteri:

§ 1° Se l'adolescente è abbandonato, o moralmente corrotto, il giudice lo invia in uno stabilimento educativo di correzione (zwangserziehungsanstalt) che serva esclusivamente a questo scopo.

Egli vi rimane fin che appaia migliorato, tuttavia almeno un anno, e al più fino al ventesimo anno compiuto.

Se l'adolescente è così corrotto da non poter essere accolto in uno stabilimento educativo di correzione, il giudice lo rimanda in una casa di correzione (Besserungsanstalt) per adolescenti che serva esclusivamente a questo scopo.

Egli vi rimane finchè appaia migliorato, tuttavia almeno tre anni e al più dodici anni.

Se l'adolescente a cagione della sua corruzione non può più essere tenuto in uno stabilimento educativo di correzione, l'autorità competente lo rimanda iu una casa di correzione per adolescenti.

Sul rilasciamento di un adolescente dallo stabilimento educativo di correzione, o dalla casa di correzione, decide la competente autorità dopo audizione degli impiegati della casa.

Il rilasciamento è provvisorio.

L'autorità che rilascia l'adolescente, provvede unitamente agli organi di sorveglianza al suo collocamento e lo vigila.

Se il rilasciato, durante un anno dal suo rilasciamento, abusa della libertà, vien ricondotto nella casa; in caso contrario il rilasciamento è definitivo.

Tuttavia l'autorità di sorveglianza, deve anche dopo questo tempo, accordargli protezione ed aiuto.

Se l'autore del delitto, nel giorno della sentenza giudi-

ziale, ha oltrepassato il diciottesimo anno d'età, il giudice lo condanna alla pena legale, che vien tuttavia attenuata.

§ 2° Se lo stato dell'adolescente, richiede una cura speciale, è pazzo, debole di mente, sordomuto, epilettico, oppure è insolitamente in arretrato nel suo sviluppo intellettuale e morale, il giudice ordina il trattamento che le condizioni dell'adolescente richiedono.

§ 3° Se l'adolescente non è nè abbandonato, nè moralmente corrotto, e non abbisogna di un trattamento speciale, il giudice si vale contro il colpevole, come mezzo di correzione, dell'ammonimento, oppure della chiusura separata, da tre giorni a due mesi. La chiusura ha luogo in un fabbricato che non serva di detenzione per adulti.

L'adolescente è adeguatamente occupato.

Il giudice può prorogare l'esecuzione della chiusura e concedere all'adolescente un periodo di prova da sei mesi fino ad un anno, quando dal carattere e dalla precedente condotta dell'adolescente, sia da aspettarsi ch'egli migliori e si trattenga da ulteriori delitti.

Risponde a quest'aspettiva, fino al decorso del periodo di prova, allora cade la clausura, in caso contrario viene eseguita.

Art. 17.

Se la sicurezza pubblica richiede la custodia di un inimputabile o di uno di imputabilità minorata, in uno stabilimento di cura, il tribunale la ordina.

Così pure il tribunale giudica sul rilasciamento dallo stabilimento, quando cada il motivo della custodia.

Se lo stato di un inimputabile o di uno di imputabilità minorata, richiede il suo trattamento in una casa di cura, il tribunale affida l'ammalato all'autorità amministrativa per l'accettazione in una tale casa.

Delle contravvenzioni.

Art. 225.

Se il fanciullo che non ha oltrepassato il quattordicesimo anno d'età, compie un'azione punibile come contravvenzione, l'autorità giudiziaria lo consegna all'autorità scolastica. Questa, contro il fanciullo trovato colpevole, si vale dell'ammonimento e dell'arresto scolastico.

Se il fanciullo è abbandonato, o moralmente corrotto, o in pericolo morale, oppure abbisogna di trattamento speciale, l'autorità scolastica ne ordina la cura.

Art. 226.

Se l'adolescente, che si rende colpevole di una contravvenzione, è abbandonato, o moralmente corrotto oppure abbisogna di un trattamenjo speciale, il giudice lo affida all'autorità amministrativa per la cura; in caso contrario il giudice si vale dell'ammonimento o della multa fino a duecento franchi, oppure della clausura fino a otto giorni, come mezzo di correzione contro il colpevole.

II. Progetto di legge federale sull'introduzione del codice penale svizzero.

Art. 16.

I Cantoni fissano le autorità cui incombe la persecuzione, l'istruttoria e il giudizio del delitto e delle contravvenzioni punibili a tenore del codice penale.

I Cantoni designano le autorità amministrative e scolastiche che a stregua degli articoli 13, 14, 225, 226 e 17 del Codice penale, devono prendere i provvedimenti educativi e di sicurezza, come pure le autorità che devono vegliare sull'esecuzione di questi provvedimenti.

Art. 29.

I Cantoni determinano il procedimento delle Autorità cantonali.

Art. 32.

La disposizione sopra i fanciulli, (art. 13 e 225 del Codice penale), gli adolescenti (art. 14 e 226) e gli inimputabili o persone di imputabilità minorata, la legge cantonale può affidarla all' autorità cui spetta la definitiva risoluzione sulla sospensione dell' istruttoria penale.

Se l'autorità dispone il collocamento in uno stabilimento, il detentore della patria potestà, o il tutore, o la stessa persona da collocarsi, pur che sia maggiorenne, hanno il diritto d'invocare il giudizio del tribunale.

Tuttavia solo il giudice competente in materia, può solo comminare e far eseguire l'ammonimento e l'arresto, e la pena contro persone di imputabilità minorata.

Art. 33.

La cura dei fanciulli per via dell' autorità amministrativa (art. 13 e 225 del codice penale) avviene o per collocamento del fanciullo in uno stabilimento d'educazione, oppure per l'affidamento di esso ad una famiglia adatta, oppure per il rilascio condizionato del fanciullo alla propria famiglia. L'autorità amministrativa può chiedere la cooperazione di private associazioni (società per la cura di fanciulli abbandonati, società di protezione dei fanciulli) per il trasferimento del fanciullo e la sorveglianza sulla sua educazione.

Art. 39.

I Cantoni devono avere i necessari stabilimenti per l' esecuzione della reclusione, della prigionia o dell'arresto; se ancora non li posseggono, devono costruirli, o assicurarsi il diritto d'uso dei rispettivi stabilimenti d'altri Cantoni.

Art. 40.

La Confederazione può approvare sussidî per la costruzione di nuovi stabilimenti penali, e per il miglioramento dei già esistenti.

Circa il bisogno della costruzione e l'opportunità della disposizione, giudica il Consiglio federale.

Esso sussidierà preferibilmente la costruzione di quei stabilimenti cui coopereranno parecchi Cantoni.

Alla concessione di tali sussidi può essere aggiunta la condizione, che negli stabilimenti destinati specialmente o esclusivamente ad adolescenti, donne, o condannati per la prima volta, o per i condannati alla reclusione perpetua, siano accettate anche persone d'altri Cantoni a spese di questi.

Art. 41.

Insieme agli attuali stabilimenti pubblici, anche privati istituti possono essere richiesti per l'esecuzione di provvedimenti educativi e di sicurezza contro fanciulli e adolescenti. I Cantoni devono assicurarsi per mezzo di accordo, il diritto di trasferimento in tali istituti.

Allo stesso modo deve provvedersi per la separazione degli stabilimenti in istituti d'educazione per fanciulli e case obbligatorie d'educazione per adolescenti.

Art. 42.

I Cantoni devono costrurre in comune una o parecchie case di correzione per adolescenti.

A questo scopo possono acquistare un già esistente stabilimento, oppure per mezzo di accordo costrurne uno in comune, oppure assicurarsi il diritto d'uso di uno stabilimento aperto da uno o più Cantoni.

Nell'esercizio di un tale istituto, gli adolescenti devono essere separati per grado d'età.

Art. 43.

I Cantoni devono prendere provvedimenti per la clausura degli adolescenti in locali adatti. (Art. 14, 3 e 226 del Codice penale).

Art. 46.

La custodia o la cura di inimputabili o di persone di imputabilità minorata, hanno luogo in pubblici stabilimenti.

Nel caso che pubblici stabilimenti non siano a disposizione, ne può essere richiesto uno privato. La Confederazione può appoggiare con sussidî la costruzione di uno o parecchi stabilimenti per la custodia di pazzi o di persone di imputabilità minorata, autori d'un'azione minacciata da pena.

Art. 47.

I Cantoni devono organizzare la sorveglianza su adolescenti, e sui rilasciati condizionatamente, o sui condannati pei quali la pena sia stata condizionatamente sospesa.

Essi possono affidare la sorveglianza anche a private associazioni.

Le autorità, come pure le associazioni, possono affidare a singole persone, ispettori, o agenti, l'esercizio della sorveglianza e del patronato colla vigilanza sopra i singoli.

III. Le disposizioni protettrici della fanciullezza e della adolescenza nei progetti di codice civile e penale svizzero.

Art. 44 (Codice penale).

Se qualcuno si è reso, con un delitto, indegno della patria o della tutoria autorità, il giudice gliela toglie, e lo dichiara, per uno spazio di tempo da tre anni a quindici

anni, incapace dell'esercizio della patria o della tutoria potestà.

Art. 294 (Codice civile).

Nel caso che i genitori operassero contro i lori doveri, l'autorità tutoria, nell'interesse dei fanciulli, deve prendere gli opportuni provvedimenti.

Art. 295.

Se il benessere fisico e morale del fanciullo, in conseguenza della cattiva condotta dei genitori, è in pericolo, o il fanciullo è moralmente abbandonato, l'autorità tutoria può togliere ai genitori il fanciullo e collocarlo convenientemente presso una famiglia o in uno stabilimento.

Art. 296.

Se i genitori si trovano nell'impossibilità di esercitare la patria potestà, o cadono essi stessi sotto tutela, oppure se hanno abusato gravemente del loro potere, o si sono resi colpevoli di grave trascuranza dei loro doveri, vengono destituiti dalla patria potestà.

Art. 77 (Codice penale).

Chi per interesse, avidità, malvagità, abusa delle forze corporali e intellettuali di un minorenne o di una donna, a lui sottomesso come impiegato, operaio, apprendista, servitore, allievo, pupillo, in modo da danneggiarne la salute, o da metterlo seriamente in pericolo, è punito con prigionia o con multa fino a franchi diecimila.

Se la salute della persona è compromessa, e l'autore poteva ciò prevedere, la pena è la reclusione fino a cinque anni.

Art. 141.

§ 1° Se i genitori, il patrigno o la matrigna, i parenti adottivi, tutori o educatori, maltrattano o trascurano i fan-

ciulli affidati alle loro cure, vengono puniti con prigionia non inferiore ad un mese.

§ 2° Se in conseguenza dei maltrattamenti o della trascuranza, la salute o lo sviluppo del fanciullo, fossero gravemente danneggiati, o in pericolo, la pena è la reclusione fino a cinque anni.

§ 3° Se il fanciullo, in conseguenza dei maltrattamenti o della trascuranza, muore, e l'autore poteva prevedere questo risultato, la pena è la reclusione fino a dieci anni.

§ 4° Il giudice ordina all'autorità amministrativa di collocare altrove il fanciullo.

Il colpevole vien destituito dalla paterna o dalla tutoria potestà per dieci fino a quindici anni.

Art. 235.

Chi ad un fanciullo, sotto i sedici anni, porge bevande di tale qualità o in tale quantità che l'uso ne danneggerebbe la salute, vien punito con arresto.

Art. 340 (Codice civile).

Se un minorenne o un tutelato, un membro di famiglia debole di mente o pazzo, cagiona un danno, il capo di famiglia ne è responsabile, se non dimostra d'aver usata la cura necessaria nella vigilanza, richiesta dalle circostanze.

Il capo di famiglia è obbligato di provvedere, a che dallo stato di un membro di famiglia idiota o pazzo, non derivi danno nè a questi stesso, nè ad altri.

Se sarà necessario dovrà ricorrere all'autorità competente per i provvedimenti del caso.

Appendice seconda

I. L'educazione dei minorenni patologici nella Svizzera.

Esiste e funziona egregiamente nella Svizzera una società composta di docenti, medici, ecclesiastici e generosi d'ogni ceto sociale e d'ogni Cantone, che si occupa dell'educazione e della coltura dei fanciulli deboli di mente, di tutte le condizioni economiche, per mezzo delle cure e dell'insegnamento di speciali maestri.

Postulato di quest'associazione è, che l'obbligatorietà del frequentamento della scuola si estenda anche a tutti i fanciulli anormali, capaci tuttavia di educazione, compresi i sordomuti, i ciechi, gli epilettici.

A questo scopo, in tutta la Svizzera, devono essere presi dei provvedimenti affinchè quei fanciulli in età di frequentare la scuola, ma che a cagione della loro difettosità fisica o della loro debolezza mentale non possono nelle scuole comuni essere educati con successo, ricevano un insegnamento e una cura individuale in speciali classi o istituti.

Il postulato di questa nobile associazione ha il proprio e incrollabile fondamento giuridico, sopra una disposizione della costituzione federale che nell'articolo 27 fa dovere ai Cantoni di provvedere per un sufficiente insegnamento primario obbligatorio a *tutti i fanciulli.*

Affinchè i Cantoni possano compiere il loro dovere, la Confederazione, dal 1903, in un'aggiunta all'articolo costituzionale citato, stabilisce dei sussidi.

Nell'art. 2 cifra 9 della legge federale del 25 giugno 1903, regolante le sovvenzioni scolastiche, viene esplicitamente affermato il dovere dell'educazione dei fanciulli deboli di mente, negli anni in cui questi sarebbero obbligati al frequentamento della scuola primaria. Questo principio fu

inscritto e in parecchie costituzioni cantonali e in alcune leggi scolastiche, quelle p. es. di Zurigo dell'11 giugno 1899 art. 11, 81; di Berna del maggio 1894 art. 55; di Lucerna del 29 novembre 1898, art. 49, 52.

Il Consiglio federale nel 1899, invitava i governi Cantonali, a far sottoporre a visita medica i fanciulli alla loro prima entrata nella scuola, per scoprire se presentassero dei difetti fisici e psichici.

I risultati di questa inchiesta, studiati e ordinati dal *bureau* federale di statistica, vengono portati a conoscenza dei rispettivi governi cantonali per i provvedimenti necessari. È da constatarsi con soddisfazione che negli ultimi anni, ben 19 Cantoni hanno risposto all'invito del Consiglio Federale.

Pur troppo, non tutti i Cantoni svizzeri, possiedono istituti per l'educazione e l'insegnamento dei fanciulli deboli di mente.

La soluzione del problema richiede:

1° Apertura di speciali stabilimenti o classi ausiliarie aggiunte alle scuole comuni. Negli stabilimenti saranno ammessi i fanciulli più gravemente ammalati, e che abbisognano di una cura particolare, o appartenenti a famiglie poco curantesi dei loro figli deficienti.

Per i fanciulli solo leggermente deboli di mente, nelle città potranno essere costruite delle scuole ausiliarie disposte secondo il grado di capacità del fanciullo; nelle borgate e nei villaggi, classi speciali annesse alle scuole comuni, con insegnamento separato o integrante.

La legge federale citata del 25 giugno 1903, considera le classi speciali e gli stabilimenti per fanciulli deboli di mente, come parte integrante delle scuole popolari.

Perciò la costruzione e la sorveglianza spettano ai rispettivi comuni, oppure lo Stato può affidare la costruzione a società di pubblica utilità, coll'obbligo al Cantone di sovvenzionarle convenientemente.

In ogni modo lo Stato dovrà riservarsi il diritto di controllo, e il diritto di essere rappresentato nelle commissioni di sorveglianza. La Confederazione ha assicurato ai Cantoni un sussidio annuo, per far fronte alle spese. Alla costruzione e al mantenimento di tali istituti, potranno contribuire i genitori, la beneficienza privata.

2° Formazione di uno speciale corpo d'insegnamento. I maestri dovranno essere ben preparati in corsi speciali, tanto teoreticamente, quanto praticamente al loro difficile compito.

Il dipartimento d'educazione del Cantone di Zurigo negli anni 1899 e 1904, ha aperto per il primo nella Svizzera i primi due corsi per la preparazione di tali maestri, e la Società Svizzera di pubblica utilità li ha sostenuti finanziariamente, e ha già votato un notevole sussidio per il 3° corso.

E non mancherà neppure l'appoggio della Confederazione.

Affinchè dopo l'uscita dagli istituti di cura e d'insegnamento, i fanciulli siano in grado di provvedere a sè stessi per il mantenimento e per tutte le altre esigenze della vita, dovranno essere convenientemente occupati durante il tempo della loro cura, avviati ad un mestiere, e collocati, pur rimanendo sempre sotto la sorveglianza e protezione delle competenti autorità e dei patronati.

Quei fanciulli deficienti poi, che presentassero difetti corporali tali da diminuire la loro capacità di produzione, e per ciò non potessero con profitto esercitare il loro mestiere nella società, saranno ricoverati in asili di lavoro.

Il prof. Zürcher in un suo rapporto presentato alla quinta conferenza svizzera sull'Idiotismo, tenutasi in S. Gallo il 5 e 6 giugno 1905, ha riassunto così i provvedimenti che deve prendere il legislatore.

1° Misure preventive contro le cause dell'idiotismo. (Proibizione del matrimonio tra persone incapaci, tra consanguinei; minaccia penale contro il commercio carnale con donne idiote; lotta contro l'alcoolismo.

2° Misure protettrici della società contro i danni cagionati da pericolosi deboli di mente. (Responsabilità del capo di famiglia, educazione obbligatoria).

3° Misure protettrici dei deboli di mente, specialmente dirette contro i maltrattamenti e lo sfruttamento. (Ordine dell'autorità competente perchè il fanciullo sia ritirato in istituti d'educazione, o collocato presso adatte famiglie; di-

sposizioni penali contro il maltrattamento dei fanciulli e contro lo sfruttamento di minorenni.

L'obbligo della cura di fanciulli appartenenti ad altre nazioni è regolato da trattati internazionali).

Abbiamo visto come il progetto svizzero di codice penale e quello di codice civile, contengano in proposito provvide disposizioni.

E ciò è stato riconosciuto dai delegati della Conferenza di S. Gallo, che hanno votato la seguente risoluzione:

« La Conferenza svizzera sull'Idiotismo, riconosce con « soddisfazione che i due progetti per l'unificazione del di- « ritto civile e penale svizzero, contengono ottime disposi- « zioni sulla protezione dei deboli di mente, e sulla lotta « contro l'idiotismo. Essa è animata dal vivo desiderio che « queste disposizioni, nel testo legale definitivo, siano conser- « vate integralmente e che l'unificazione del diritto civile e « penale giunga presto e bene a compimento ».

II. Lo stato attuale della cura dei fanciulli deboli di mente nella Svizzera.

Nel febbraio del 1903, esistevano nella Svizzera 22 stabilimenti per l'educazione e la cura dei fanciulli deboli di mente, con 867 allievi.

Oggi, ne constatiamo 26, con oltre mille allievi.

Negli ultimi due anni furono aperti quattro nuovi stabilimenti; nell'ottobre 1903, l'istituto privato Straumann in Oftringen nel Canton Argovia; nel novembre 1904, l'istituto Zurigano di cura per fanciulli incapaci di coltura, in Usteri; nel marzo 1905, l'asilo per deboli di mente adulti in Erlenbach sul lago di Zurigo, e nel maggio 1905, l'istituto svizzero d'educazione per idioti e sordomuti, nel castello di Turbental.

Il Canton di Zurigo, nella cura dei deboli di mente, si è acquistato insigni benemerenze.

Il più antico degli attuali stabilimenti, è quello sorto in Hottingen nel 1849; uno dei primi e più grandiosi istituti

pubblici d'educazione è quello eretto a Regensberg, che servì come modello agli altri.

Furono cittadini di Zurigo, quelli che nel 1889, promossero e prepararono la prima conferenza svizzera sull' idiotismo.

Uno Zurighese, Alberto Fisler, porta il nome di « organizzatore delle classi speciali nella Svizzera ». E pure in Zurigo sono stati aperti il primo ed il secondo corso per la preparazione di maestri per fanciulli deboli.

L' istituto di cura pei fanciulli incapaci di coltura in Usteri, deve la sua vita all' iniziativa della società di pubblica utilità del distretto e del Cantone di Zurigo.

L'asilo Martin in Erlenbach, è stato fondato dalla signora Luisa Escher-Bodmer, in memoria del figlio Martino. Questa generosa benefattrice, nel 1894, aveva fatto erigere sul suo fondo Mariahalde, sul lago di Zurigo, un'istituto d'educazione per venti fanciulli deboli di mente, e alla sua morte, lo dotò così munificamente da permettere la costruzione di un altro istituto complementare, destinato ad accogliere venticinque deboli di mente adulti, uomini e donne, e a diventare uno stabilimento d'occupazione e di lavoro.

Così i deficienti, i difettosi fisici che non possono guadagnarsi la vita nella società, trovano ricovero, mantenimento e occupazione nell'asilo Martin in Erlenbach.

L' istituto svizzero per fanciulli idioti e sordomuti nel Castello di Turbental, è stato aperto officialmente il 21 maggio 1905.

Accoglie per intanto 24 allievi, che potranno salire più tardi a cinquanta.

Nella città di Zurigo è pur stato aperto anche un istituto svizzero per epilettici.

L' istituto Zurighese per ragazze idiote, in Hottingen, fondato nel 1849, è stato traslocato a Goldbach-Küssnach. Serve per 17 fanciulle minorenni come istituto d' educazione, e per 12 adulte come asilo.

Il Canton di Basilea, possiede dal 1857 uno stabilimento « Alla Speranza ».

Nello scorso estate fu traslocato a Mohrhalde presso Riehen, accoglie 25 allievi

Il Canton di Berna, possiede dal 1868, l'istituto " Casa bianca " al sud della città di Berna.

Per la fondazione di uno di questi istituti nel Bernese medio, cento dieci Comuni, con una popolazione complessiva di centomila abitanti, hanno formato, il 3 febbraio 1904, in Burgdorf, una corporazione e si sono obbligati a pagare per la costruzione dello stabilimento trenta centesimi per testa, per l'esercizio.

Il Gran Consiglio Bernese, ha prelevato sul fondo federale della sovvenzione scolastica, franchi trentamila.

Nelle vicinanze di Burgdorf è già stato comperato il terreno necessario, e il prezzo, pagato per due terzi dalla città di Burgdorf.

Il progetto prevede una costruzione per 60 allievi che potranno ascendere più tardi a cento venti.

Il 18 maggio 1905 il Gran Consiglio bernese, unanime, votava per la costruzione e il mantenimento dell'istituto di Burgdorf, un sussidio di centosessantaduemila franchi, pagabile in 6 rate annuali di franchi ventisettemila.

Così è assicurata l'apertura di uno stabilimento per l'educazione e la cura dei fanciulli deficienti.

Anche nell'Oberland Bernese, esiste un comitato che ha già raccolto un piccolo fondo per la costruzione di un simile istituto.

In due altri Cantoni, Glarona e Sciaffusa, si sono già raccolte somme ingenti per lo stesso scopo.

La società di pubblica utilità del Cantone di Glarona, dispone già sopra un fondo di centoquindicimila franchi.

Essa considera l'istituto d'educazione per fanciulli deboli di mente, come una scuola cantonale, e perciò ha diritto ad un sussidio cantonale del 20 % per la costruzione, stabilito dalla legge scolastica, e ad un annuo sussidio per l'esercizio.

Con ogni probabilità, la costruzione comincierà nella primavera del 1906.

Nel Cantone di Sciaffusa, il 25 marzo 1904, la locale società di pubblica utilità, decise la costruzione di un istituto cantonale per fanciulli deboli di mente, e delegò per i lavori preparatorî una commissione.

Più di centomila franchi vennero già raccolti, e la costruzione potrà essere intrapresa nel prossimo anno.

Nel Cantone di S. Gallo, a Toggemburgo, è stato fondato nel 1904 un istituto chiamato *Johanneun*. Nel frattempo fu completamente messo a nuovo; accoglie 65 allievi.

Pure nel Cantone di S. Gallo, a Lütisburgo esiste l'orfanotrofio cattolico, S. Iddaheim, che si occupa di fanciulli deficienti.

Speciali commissioni lavorano già per la fondazione di un altro grande istituto d'educazione comprendente ragazzi deficienti di tutte le confessioni.

Nel Cantone di Lucerna, il Gran Consiglio nella seduta del 30 maggio 1905, approvava unanime il messaggio governativo concernente la costruzione di un istituto cantonale d'educazione per fanciulli deboli di mente, e votava un credito di trecento sessantamila franchi.

Lo stabilimento dovrà comprendere dagli ottanta ai cento allievi e dovrà essere pronto per il 1906. L'istituto lucernese in Hohenrain, è il primo istituto pubblico della Svizzera, per fanciulli deficienti.

Nel Cantone di Appenzello Ausserrhoden e Innerrhoden già da tempo si studia il problema, e si raccolgono fondi.

Nei Cantoni primitivi Uri, Svitto, Unterwalden, si dibatte la questione dell'istituzione d'uno stabilimento intercantonale.

Nel Cantone di Zug, la classe magistrale, e la società di pubblica utilità spiegano feconda attività, e trattano la questione nelle assemblee e nella stampa.

Per ciò che riguarda la Svizzera francese, nel Cantone di Vaud, a Ecublens presso Losanna, già dal 1900 funziona « l'Institution romande en faveur des enfants aveugles-idiots ».

Pure nel Cantone di Vaud a Etoy, esiste dal 1872 « l'Asile de l'Espérance pour enfants idiots ou faible d'intelligence ».

A Seedorf presso Friborgo, esiste dal 1902, « l'Institut de notre Dame de Compassion ».

Nel Cantone di Ginevra, si tratta di riunire in un grande stabilimento da costruirsi in campagna, le nove classi speciali che vi funzionano.

Nel Cantone di Neuchâtel, la società di pubblica utilità, nella sua radunanza del 2 novembre 1904, ha deciso di risolvere il problema.

Minori stabilimenti, si trovano a Wäldenswil (Cantone Zurigo), a Bremgarten (C. Argovia), a Biberstein (C. Argovia), a Weinfelden (C. Turgovia), a Kriegstetten (C. Soletta), a Mauren (C. Turgovia), a Gelterkinden (C. Basilea), a Masans-Chur (C. Grigioni), a Walzenhausen (C. Appenzello), a Pfäffikon (C. Zurigo), a Stein (C. S. Gallo).

Nel C. Ticino, quantunque gli ispettori scolastici, riconoscano il bisogno di tali istituti, e il numero dei fanciulli deficienti s'aggiri intorno ai trecento, nulla s'è fatto. Speriamo, per non restare gli ultimi nella soluzione dell'importantissimo problema, che le autorità, i maestri, e il pubblico, in un avvenire non troppo lontano, sapranno risolverlo.

LETTERATURA

STOOS: *Die Grundzüge der schweizerischen Strafrechte.* 2 B. Basel Genf, 1892-1893.

GARRAUD: *Traitè théorique et pratique de droit pénal francais.* 6 thomes, Paris 1888-91.

ALIMENA: *I limiti e i modificatori dell' imputabilità.* 3 volumi, Torino 1894-96-99.

PRINS: *Science pènale et droit positif.* Bruxelles, Paris 1899.

FERRI: *L' omicidio nell' antropologia criminale.* 2 volumi, Torino 1895.

Nuovi orizzonti di diritto e procedura penale. 2ª edizione, Bologna 1884.

Sociologia criminale.

Socialismo e criminalità, Torino 1892, Roma, Torino, Firenze 1883.

La giustizia penale. Mantova 1905.

LOMBROSO: *L' uomo delinquente in rapporto atl' antropologia, alla giurisprudenza e alle discipline carcerarie.* 2 vol., Torino 1889.

KRAFFT-EBBING: *Lehrbuch der gerichtlichen Psichopathologie*, Stuttgart 1888.

Verhandlungen der V. schweizerischen Conferenz für das Idiotenwesen.

APPELIUS: *Die Behandlung jugendl. Verbrecher.*

FERRIANI: *Minorenni delinquenti.* Milano 1895.

ZUCKER: *Gerichtssaal.* B. 55, Aufsatz.

DELAQUIS: *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissensclafft.* B. 25 Aufsatz.

RAUX: *Nos jeunes détènus.*

HALDIMANN: *L'enfance vicieuse et la lègislation pènale.* Neuchâtel 1896.

KAN: *Les causes économiques de la criminalité.* Paris 1903.

VIDAL: *Cours de droit criminel et de science pénitentiaire.* 2 Edit. Paris 1901.

TARDE: *La philosophie pénale.* 4 Édit. Lyon 1903.

VAN SWINDEREN: *Esquisse de droit pénal actuel dans les Pays Bas et à l'étranger.* 5 vol. Groningue, 1891-94-98-1903.

INDICE